IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'USO DEI BAGNI MOBILI DATI IN LOCAZIONE

Sintesi su normativa, giurisprudenza e dottrina

E-book di
Vincenzo Vinciprova

aleph editrice

IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'USO DEI BAGNI MOBILI DATI IN LOCAZIONE
Sintesi su normativa, giurisprudenza e dottrina

Autore: **Vincenzo Vinciprova**

CODICE ISBN: 978-88-907360-9-4

Edito nel settembre 2017 da:
Aleph Editrice, località Petogna, 15
67056 Luco dei Marsi (Aq)
Home page: www.site.it
E-mail: aleph@site.it

Quest'opera è soggetta a
Licenza Creative Commons

Attribuzione - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-ND 3.0 IT)
[Link: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/deed.it]

Tu sei libero di:

- **Condividere** — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato
- per qualsiasi fine, anche commerciale.
-
- Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza.

Alle seguenti condizioni:

- **Attribuzione** — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.
- **Non opere derivate** — Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire il materiale così modificato.
- **Divieto di restrizioni aggiuntive** — Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.

Note:

- Non sei tenuto a rispettare i termini della licenza per quelle componenti del materiale che siano in pubblico dominio o nei casi in cui il tuo utilizzo sia consentito da una eccezione o limitazione prevista dalla legge.
- Non sono fornite garanzie. La licenza può non conferirti tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo che ti prefiggi. Ad esempio, diritti di terzi come i diritti all'immagine, alla riservatezza e i diritti morali potrebbero restringere gli usi che ti prefiggi sul materiale.

Premessa

La stesura e la pubblicazione di questo condensato sulla corretta individuazione del produttore dei rifiuti dei bagni mobili (detti anche bagni chimici) dati in locazione è resa necessaria dall'esigenza di evitare che l'errata interpretazione riportata sulle "*Linee guida nazionali per la gestione e pulizia dei bagni mobili*" edite, in seconda ristampa, dall'ASPI (Associazione nazionale manutenzione e spurgo delle reti fognarie e idriche - Sezione Operatori bagni mobili), possano indurre in errore committenti, operatori ed enti controllori.
Infatti, tali Linee Guida, oltre a non tener conto della dottrina, della giurisprudenza e della prassi (cfr. Circolare n. 4435/Albo/Pres. del 28.06.1999 - **doc. 2**), non tengono conto nemmeno del fatto che il Legislatore, per ben due volte, come si esporrà in seguito, ha evitato di considerare produttore dei rifiuti dei bagni mobili la stessa ditta che provvede agli interventi di pulizia-spurgo degli stessi.

* * * * *

1. Nell'attività di locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili è fondamentale la gestione dei rifiuti prodotti dall'uso degli stessi durante la locazione; gestione che si articola nelle varie fasi: **raccolta**, **trasporto** e **smaltimento/recupero**. Ragion per cui, occorre osservare diversi obblighi ed adempimenti dettati dalla normativa vigente e per i quali si rinvia all'apposito approfondimento, dal titolo "***Locazione e pulizia-spurgo. Obblighi sulla gestione dei rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili durante la locazione***", pubblicata su L'AMBIENTE n. 3/09.
In particolar modo, giova ricordare che si tratta di **rifiuti speciali non pericolosi**, **provenienti da attività di servizio** (art. 184, comma 3, lett. f), D.Lgs. 152/2006), e riconducibili al **codice C.E.R.** (Catalogo Europeo dei Rifiuti) **20.03.04 (fanghi delle fosse settiche)** e che il **produttore dei rifiuti è il cliente (ente pubblico/impresa) locatario dei bagni** in quanto egli acquisisce la disponibilità dei bagni e, pertanto, il diritto al loro utilizzo (direttamente o indirettamente, consentendolo anche al pubblico), assumendo la veste di titolare-produttore dei rifiuti in essi prodottisi; mentre **la ditta locatrice** conserva la proprietà dei bagni, ma non la detenzione e quindi **non è da considerarsi assolutamente titolare-produttore di tali rifiuti.** Pertanto la ditta locatrice che va a prelevare i

rifiuti liquidi dai bagni dati in locazione (o comodato d'uso) a terzi, effettua **un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi**.
Che il produttore dei rifiuti debba considerarsi sempre e comunque il soggetto locatario o comodatario di un bene dal cui uso si originano i rifiuti trova conferma nell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 che, riguardo ai rifiuti urbani, addossa al soggetto che possiede o detiene un bene, a qualsiasi titolo (anche in locazione), l'onere del pagamento della tariffa per il servizio di N.U.
Il Ministero dell'Ambiente, con la **circolare 4435/Albo/Pres.** del **28/06/1999** (**doc. 2**), ha definitivamente chiarito (diciotto anni fa) che le imprese che effettuano la locazione/noleggio di bagni mobili e provvedono alla relativa manutenzione e pulizia-spurgo hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo (per la Cat. 4 - n.d.a.) in quanto ***"si tratta di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi."***.
La qualificazione dell'Ente/impresa committente quale "*produttore dei rifiuti*", in quanto locatario dei bagni e, quindi, l'obbligo della ditta, che dà in noleggio i bagni mobili e provvede pure (per conto del committente) alla pulizia-spurgo periodica, ad iscriversi all'albo gestori rifiuti per la categoria 4 - relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi **prodotti da terzi** - ha trovato ripetuti riscontri in giurisprudenza, sia amministrativa che penale – si vedano fra tutte: **Sent. del Consiglio di Stato, Sez. V, n° 5839/04** (**doc. 3**), il **Decreto Penale di condanna del Tribunale di Catania n° 677/00** (**doc. 4**), la **Sent. penale di condanna del Tribunale di Catania n° 2412/03** (**doc. 5**).
Questo orientamento è peraltro confermato anche dalla migliore dottrina: si veda la risposta fornita dalla D.ssa Paola FICCO nel n° 100 della rivista "RIFIUTI" ove ha affermato ***"Da sempre si ritiene che il produttore del rifiuto non sia il trasportatore (autospurghista) ma sempre il soggetto che deposita il risultato del proprio metabolismo nella fossa settica o nel bagno chimico."***.
Per completezza di informazione, è opportuno portare a conoscenza che anche la **Provincia di Catania - Settore Ambiente**, con una nota del 2007 avente ad oggetto chiarimenti sui FIR in materia di rifiuti di bagni mobili, ordinava la pedissequa applicazione della normativa vigente sui rifiuti che, in materia di trasporto di rifiuti originati dall'uso dei bagni mobili, è fedelmente riportata dalla **Circolare Min. Ambiente 4435 del 28/06/1999** (**doc. 2**), che, giova ripeterlo, ha chiarito che la ditta che dà in locazione i bagni mobili e provvede pure alla loro pulizia-spurgo effettua una raccolta e trasporto di rifiuti **prodotti da terzi** e che "***3. che nel caso di conferimenti con più punti di prelievo, ogni prelievo deve essere assistito da apposito formulario (F.I.R.), tenendo presente che nel caso di microraccolta (c. 11 art. 193 T.U.) è previsto con un trasporto l'uso di più F.I.R. di diversa provenienza, a meno che detti conferimenti siano inviati a un centro di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 208 del T.U. (già art. 28 D.L.vo n. 22/97) dal quale, figurando il soggetto autorizzato allo stoccaggio come detentore, il rifiuto potrà riavviarsi alla gestione finale***"; che "***nel caso in cui il trasporto riguardi i rifiuti di bagni chimici, trova applicazione la circolare n. 4435/Albo/Pres. del 28/06/1999.***"**;** che "***In assenza dei presupposti formali e sostanziali sopra descritti, il gestore dell'impianto finale ha l'obbligo di non ricevere rifiuti fino a quando i soggetti interessati non conformino la loro attività alle disposizioni sopra riferite.***"**.**
Detta posizione è pacificamente condivisa in tutta la pubblicistica disponibile - cfr. ex multis: "***IL BAGNO MOBILE: Socialità, funzionalità ed armonia nell'ambiente***", pagg. 42-47, Roberto MANZARI, tesi di laurea in Corso di Laurea Magistrale in Prodotto Industriale A.A. 2010/2011 (pubblicata su l'url: *https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/33641/1/2011_12_Manzari.pdf*)**.**

2. Vieppiù, va pure detto che, siccome le imprese del settore procedono ad effettuare, con ciascun autoveicolo, più prelievi durante una giornata lavorativa, trova applicazione la disciplina della microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, D.Lgs 152/2006. La microraccolta è consentita, però, purchè ad ogni prelievo venga emesso un distinto formulario di identificazione dei rifiuti - quindi, si avranno tanti FIR quanti sono stati i prelievi effettuati nel corso della microraccolta - e purchè il trasporto sino all'impianto di smaltimento avvenga nel più breve tempo possibile.
La microraccolta non consente assolutamente che i rifiuti raccolti da vari produttori vengano "*stoccati*" a bordo dell'autoveicolo o in siti intermedi non autorizzati quali impianti di stoccaggio - cfr. risposta a quesito[1] pubblicata, in data 16.12.2007, sul sito http://www.dirittoambiente.com **;** risposta a quesito n. 8, pubblicata sul n. 136 della rivista RIFIUTI**.**
Anche la Provincia Regionale di Catania, nella nota anzi citata, ha ribadito che i rifiuti prelevati dai bagni mobili, se non trasportati direttamente all'impianto di smaltimento finale, possono essere stoccati solo in siti intermedi regolarmente autorizzati ai seni dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 (già art. 28 D.Lgs. 22/1997).

3. Il quadro normativo non è cambiato nemmeno con l'emanazione dell'art. 33 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010 - S.O. n. 269), che, modificando il comma 5 dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006, ha introdotto la *fictio juris* in base alla quale, (solo) i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie vengono considerati prodotti dall'autospurghista e, se non trasportati direttamente all'impianto di smaltimento/recupero, possono essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale dello stesso autospurghista.
Invero, lo speciale regime introdotto per i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature non è applicabile ai rifiuti da bagni mobili, giacché l'art. 74, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 fornisce queste definizioni:
"*dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;*
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato".
L'art. 100, al primo comma, stabilisce poi l'obbligo della sussistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane per gli agglomerati con numero di abitanti equivalente superiore a 2.000.
Tale regola può trovare eccezione, secondo il successivo comma 3, "*Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi*".
Riepilogando: i rifiuti oggetto della particolare disciplina prevista dall'art. 230, comma 5, del T.U.A. sono solamente quelli derivanti dalla pulizia manutentiva di condotte per il convogliamento delle acque reflue urbane dai siti di produzione (civili abitazioni, opifici industriali ed artigianali, uffici pubblici, locali commerciali etc.) sino al corpo ricettore.

[1] Il quesito era: *"Gli "stoccaggi" intermedi durante il trasporto realizzati ad opera del trasportatore sono legali? Le soste tecniche previste dal T.U. ambientale durante il trasporto sono legalizzazioni degli stoccaggi intermedi?"*

I rifiuti prelevati, invece, da fosse settiche e pozzi neri, poiché insediamenti non connessi alle reti fognarie, non rientrano nella speciale disciplina.
Stessa cosa si deve dire per i rifiuti prelevati dai bagni mobili, che sono anch'essi degli insediamenti non connessi alle reti fognarie, ai quali non è applicabile il 5° comma dell'art. 230 del T.U.A.
Si noti poi che i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature sono notoriamente identificati con il codice C.E.R. (Catologo europeo rifiuti) 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre i rifiuti prelevati dai pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).
In definitiva, con la novella normativa in argomento, l'autospurghista deve essere iscritto all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (trasporto di rifiuti prodotti da terzi), ma allorché va ad effettuare la pulizia manutentiva di fognature dovrà qualificarsi "*produttore*" ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre quando va ad effettuare lo spurgo di pozzi neri, fosse Imhoff o di bagni mobili, dovrà qualificarsi "*trasportatore di rifiuti prodotti da terzi*" ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche). Nello stesso senso, si vedano le seguenti pubblicazioni: "***I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. La speciale disciplina introdotta con la riforma del 5° comma dell'art. 230 del T.U.A. non vale per i rifiuti da pozzi neri e da bagni mobili***", di Vincenzo Vinciprova, pubblicato il 5 marzo 2011 sul quotidiano LeggiOggi.it (**doc. 15**) ; "***Case isolate senza fognatura: chi fa lo spurgo è trasportatore***", di Paola Ficco, pubblicato il 21 marzo 2011 su Casa24Plus de Il Sole24ORE[2]; "***I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie hanno la stessa disciplina dei liquami delle fosse settiche e manufatti analoghi ?"***, a cura del Dott. Maurizio Santoloci e della D.ssa Valentina Vattani, pubblicato il 26 settembre 2011 sulla testata on line "Diritto all'ambiente; "***RIFIUTI E NON RIFIUTI***", pag. 195, di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani, Ed. 2011, Diritto all'ambiente; "***Sistri: attenti agli errori nel manuale operativo",*** di Vincenzo Vinciprova, pubblicato il 24 novembre 2011 sul quotidiano LeggiOggi.it (**doc. 18**); "***Fosse settiche e bagni mobili: regole diverse dalla pulizia manutentiva di reti fognarie. L'evoluzione della normativa sui rifiuti dopo l'approvazione del DDL 4240 da parte della Camera (il 16 febbraio scorso)***", di Vincenzo Vinciprova, pubblicato il 4 marzo 2012 sul quotidiano LeggiOggi.it (**doc. 19**); "***Rifiuti da fosse settiche:"semplificazione" parola d'ordine, ma non parola magica***", a cura della D.ssa Stefania Pallotta, pubblicato il 15 marzo 2012 sulla testata on line"Diritto all'ambiente"[3]; Risposta a quesito su "***Problema espurgo pozzi neri individuazione del proprietario del rifiuto e obbligo del formulario e quantificazione degli illeciti***", fornita dal Dott. Giuseppe AIELLO, Comandante della Polizia Municipale di Lioni - esperto in tutela ambientale/gestione rifiuti, pubblicato sull'url
http://www.assmarcopolo.it/portale/aree.asp?c=3&id=1003&idc=3&ids=;

[2] "***Case isolate senza fognatura: chi fa lo spurgo è trasportatore***", di Paola Ficco, pubblicato il 21 marzo 2011 su Casa24Plus de Il Sole24ORE - E' possibile leggere tale articolo all'indirizzo url: http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/arredamento-casa/2011-03-21/case-isolate-senza-fognatura-190215.php?uuid=aagoaqid
[3] "***Rifiuti da fosse settiche:"semplificazione" parola d'ordine, ma non parola magica***", a cura della D.ssa Stefania Pallotta, pubblicato il 15 marzo 2012 sulla testata on line"Diritto all'ambiente" - E' possibile leggere tale articolo all'indirizzo url: http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_829.pdf

"***SULLA (IM)POSSIBILITA' DI QUALIFICARE I REFLUI/LIQUAMI ASPIRATI DA POZZI NERI O DA FOSSE SETTICHE A SERVIZIO DI CIVILI ABITAZIONI COME "RIFIUTI DA MANUTENZIONE***", degli Avv.ti Pasquale GIAMPIETRO e Alfredo SCIALO', pubblicato sull'url:
http://www.giampietroambiente.it/073-qualificazione_giuridica_dei_rifiuti_aspirati_dai_pozzi_neri
"***IL TRASPORTO DI RIFIUTI LIQUIDI: il controllo delle cisterne e degli autospurgo***", del Dott. Tiziano GRANATA, Chimico ambientale e forense, Assistente della Polizia di Stato Dist.to Polizia Stradale di Sant'Agata di Militello (ME), pubblicato sull'url
http://attiemodellidipoliziagiudiziaria.eu/files/Autospurgo-Trasporto-di-rifiuti-liquidi.pdf ;
"***LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI Gestione e tracciabilità dei rifiuti nel periodo di sospensione del Sistri",*** di Vincenzo VINCIPROVA, pubblicato su www.site.it (**doc. 24**).
La non assoggettabilità dei rifiuti da bagni mobili allo speciale regime previsto per i rifiuti della pulizia manutentiva delle reti fognarie, veniva sancita anche dal Legislatore, visto che, nella precedente Legislatura, veniva presentato, alla Camera dei deputati, il DDL AC 4240[4], il cui articolo 3 prevedeva un'ulteriore riformulazione del comma 5 dell'art. 230, di modo da aggiungere anche i rifiuti provenienti "***dalle fosse settiche e manufatti analoghi***" (**doc. 25**). Nel corso dell'iter legislativo di tale DDL AC 4240, venivano presentati, più volte, diversi emendamenti volti a qualificare i rifiuti da bagni mobili quali rifiuti prodotti dallo stesso operatore che svolge le operazioni di pulizia-spurgo degli stessi, ma tali emendamenti venivano sempre bocciati. Per maggiore completezza si riporta un estratto dell'articolo pubblicato su *LeggiOggi.it* il 4 marzo 2012 (**doc. 19)**:
"*Allorchè detto disegno di legge è passato all'esame dell'Assemblea, dal 14 al 16 febbraio 2012, sono stati presentati due emendamenti, il numero 2.010 ed il numero 2.011 (cfr. pagg. 8 e 9 dell'**Allegato A** -* (**doc. 26**) *- al resoconto della seduta del 16 febbraio 2012) con i quali, in buona sostanza, previa modifica dell'attuale comma 5 dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006, si riproponeva di assoggettare i rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili alla speciale disciplina prevista per rifiuti di pulizia manutentiva delle reti fognarie e si riproponeva di considerare tali rifiuti prodotti presso la sede dell'autospurghista. Tali emendamenti sono stati respinti (cfr. pag. VI del **resoconto sommario** della seduta del 16 febbraio 2012) -* **doc. 27** *-. Vale la pena di sottolineare che anche il Governo, tramite il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente, Tullio FANELLI, ha espresso parere contrario a tale proposta emendativa (cfr. pagg. 6 e 7 del **resoconto stenografico** della seduta del 16 febbraio 2012) -* (**doc. 28**) *, criticando, in particolar modo, i pericoli derivanti dalla previsione di considerare quale luogo di produzione dei rifiuti la sede del soggetto che svolge l'attività e non il luogo presso il soggetto da cui si ritirano effettivamente i rifiuti, poiché ciò avrebbe consentito l'aggiramento di norme e sarebbe stato contrario a direttive comunitarie, oltre che rischioso per l'ambiente.*"
Sulla bocciatura di tali emendamenti si legga pure "***Rifiuti da fosse settiche: "semplificazione" parola d'ordine, ma non parola magica***", a cura della D.ssa Stefania Pallotta, pubblicato il 15 marzo 2012 sulla testata on line "Diritto all'ambiente"[5].

[4] Visionabile sull'url: https://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/62207
[5] Vedi nota n. 3.

4. La granitica interpretazione normativa riguardo i rifiuti da bagni mobili è rimasta dunque immutata e addirittura rinforzata con l'interpretazione autentica fornita dal Legislatore nel corso della precedente Legislatura, in occasione dei lavori parlamentari afferenti il citato progetto di legge A.C. 4240.
Tuttavia, va notiziata una inspiegabile iniziativa dell'ASPI (Associazione nazionale manutenzione e spurgo delle reti fognarie e idriche - Sezione Operatori bagni mobili) che, nell'ambito dell'edizione 2013 della fiera "ECOMONDO" di Rimini, nel corso di un convegno organizzato l'8 novembre 2013, ha presentato le "***Linee guida per la gestione e la pulizia dei bagni mobili – Norme UNI EN – Impiego di bagni mobili in attività agricole – Certificazione secondo norme ISO 9001***", ove viene ingenerata una pericolosa confusione sul "*produttore del rifiuto*" dei bagni mobili dati in locazione, misconoscendo la Circolare del Ministero dell'Ambiente 4435/Albo/Pres. del 28 giugno 1999 (**doc. 2**), la giurisprudenza sopra citata e, ancor peggio, l'interpretazione autentica fornita dal Legislatore in occasione dei lavori parlamentari del progetto di legge 4240 anzi detto - per non sottacere della granitica posizione della dottrina sull'argomento.
Per una più dettagliata disamina sull'infondatezza delle linee guida Aspi sull'argomento della gestione dei rifiuti dei bagni mobili, si rinvia alla pubblicazione dal titolo "***BAGNI MOBILI: la pericolosa confusione sul "Produttore del rifiuto***", di Vincenzo VINCIPROVA, Aleph editrice, pubblicata su **www.site.it** (**doc. 29).**

5. Quanto narrato sopra è stato confermato per la seconda volta dal Legislatore, nel corso dell'iter parlamentare del DDL A.S. 1676.
Infatti, nel nel corso della **174^ Seduta in Commissione Ambiente del Senato**, in data **23 settembre 2015**, veniva approvato l'**emendamento n. 21.0.1**, proposto dal **Senatore ARRIGONI**, che tentava di modificare il quinto comma dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 al fine di assoggettare i rifiuti dei bagni mobili alla medesima disciplina prevista per i rifiuti di pulizia manutentiva delle reti fognarie - in buona sostanza, non solo si voleva far considerare "*produttore*" dei rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili lo stesso autospurghista, anziché il reale produttore, ma si voleva pure creare un formulario di identificazione riepilogativo di tutto il percorso, dando pure la possibilità di stoccare in azienda i rifiuti prelevati dai vari punti di produzione.
Approvato l'emendamento 21.0.1, veniva trasposto nel nuovo articolo 29 del DDL A.S. 16768 da sottoporre all'esame dell'Assemblea.
Tuttavia, nel corso della **532^ seduta dell'Assemblea del Senato**, il **28 ottobre 2015**, il Governo presentava l'emendamento 29.500 che prevedeva l'abolizione dell'articolo 29 citato. Messo ai voti, l'emendamento governativo veniva approvato e quindi veniva definitivamente estromessa la norma che avrebbe dovuto fare assimilare i rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili ai rifiuti di pulizia manutentiva delle fognature.
Per un maggiore approfondimento sulla vicenda relativa all'emendamento Arrigoni, ci si riporta integralmente all'articolo pubblicato in data 02.03.2016 su LeggiOggi.it, dal titolo "***Fosse Settiche e Bagni Mobili: chi produce i rifiuti ? Per ciascun prelievo continua ad essere necessario un formulario di identificazione dei rifiuti e non è ammesso lo stoccaggio intermedio se non autorizzato ai sensi dell'art. 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006***", autore Vincenzo Vinciprova (**doc. 32**).

6. Sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili è opportuno precisare quanto segue.
Le norme (cogenti) in materia di gestione di rifiuti, almeno dall'emanazione del D.Lgs. 22/1997 (c.d. "decreto Ronchi") e sino al vigente D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (c.d. "testo unico ambientale"), si basano su un principio guida: **la tracciabilità dei rifiuti**. Cioè, il Legislatore (italiano e comunitario - visto che il primo ha trasposto delle Direttive comunitarie), facendo tesoro della realtà dei crimini in materia ambientale, che si consumano quasi sempre nel tragitto (trasporto) tra il punto di produzione ed il punto di smaltimento, presso il quale molte volte non approdano, perché svaniscono nel nulla o assumono connotati diversi (con il fenomeno del "*giro bolla*"), ha predisposto un sistema di "*tracciabilit*à" per mezzo del quale la "*vita*" dei rifiuti deve essere "*rintracciabile*" dalla culla (punto di produzione) alla tomba (punto di smaltimento/recupero).
Il sistema della tracciabilità è assicurato essenzialmente da due tipologie di documenti: il **formulario di identificazione dei rifiuti** (art. 15 D.Lgs. 22/1997 - ora art. 193 D.Lgs. 152/2006 - e DM Ambiente 145/1998) ed il **registro di carico e scarico** (art. 12 D.Lgs. 22/1997 - ora art. 190 D.Lgs. 152/2006 - e DM Ambiente 148/1998) - **la tracciabilità elettronica SISTRI, relativamente ai rifiuti speciali non pericolosi, è venuta meno con l'art. 11 del D.L. 101/2013** (pubblicato in GURI n. 204 del 31.08.2013), convertito con la legge 125/2013 (pubblicata in GURI n. 255 del 30.10.2013).
Giusto per completezza, è opportuno precisare che, relativamente ai rifiuti speciali non pericolosi, **la tracciabilità obbligatoria è sempre stata ancorata ai FIR ed al Registro di Carico e Scarico anche nel periodo in cui era prevista pure la tracciabilità elettronica col SISTRI**. A tal uopo si riporta un brano dell'e-book ***LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI Gestione e tracciabilit*à *dei rifiuti nel periodo di sospensione del Sistri (*doc. 24**)** : "*….A tal fine* è *opportuno leggere l'articolo 16 del D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 - Supplemento Ordinario n. 269), con il quale* è *stata innovata la disciplina sulla tracciabilit*à *dei rifiuti, contenuta nel c.d. Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), inserendo la tracciabilit*à *elettronica dei rifiuti.*
Nel primo comma di detto articolo 16 è *stata, infatti, prevista la sostituzione degli articoli 188 (Responsabilit*à *della gestione dei rifiuti), 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registri di carico e scarico) e 193 (Trasporto dei rifiuti) del D.Lgs. 152/2006, nonch*é *l'aggiunta dei nuovi articoli 188-bis (Controllo della tracciabilit*à *dei rifiuti) e 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilit*à *dei rifiuti (SISTRI).*
*Nel secondo comma dell'articolo 16, per*ò, è *contenuta una norma - spesso sconosciuta, o trascurata - che ha rinviato l'entrata in vigore delle norme anzi dette (quelle contenute nel primo comma) al giorno di entrata in operativit*à *della tracciabilit*à *elettronica dei rifiuti - il testo* è *il seguente:*
«*2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni*».
*Pertanto, in conseguenza della sospensione dell'entrata in operativit*à *del SISTRI, che non potr*à *perdurare oltre il 30 giugno 2013,* ***ne consegue che la tracciabilit*à *dei rifiuti continuer*à *ad essere disciplinata dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo vigente sino alla data del 24 dicembre 2010*** *(cio*è *prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010).*

E ciò è, tra l'altro, espressamente previsto ora pure dal citato ***articolo 52 del decreto legge n. 83/2012****, laddove è stato disposto, per i soggetti che avrebbero dovuto tracciare i rifiuti col SISTRI, che «****in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n.205****».*

Peraltro è pure opportuno richiamare l'art. 39 (Disposizioni transitorie finali) del D.Lgs. 205/2010 ove al comma 1 è stato espressamente previsto che le sanzioni sulla mancata tracciabilità elettronica si sarebbero dovute applicare solo dal giorno di entrata in operatività del SISTRI.

Se ne deve concludere, dunque, che in relazione ai rifiuti speciali non pericolosi - e quindi dei rifiuti da bagni mobili che qui ci interessano - la tracciabilità obbligatoria è sempre stata e rimane quella costituita dai FIR e dal registro di carico e scarico, con il correlato sistema sanzionatorio (disciplina tutta riportata negli artt. 188, 189, 190, 193, 258 **nella versione ante D.Lgs. 205/2010** - **doc. 31**).

19 agosto 2017

Vincenzo Vinciprova *

* L'autore svolge la professione di Avvocato (iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna) ed è uno dei titolari dello studio associato:

VINCIPROVA & CHINNICI
STUDIO ASSOCIATO LEGALE, COMMERCIALE E TRIBUTARIO
SEDE PRINCIPALE:
94013 - LEONFORTE (EN) VIA PRIMO MAGGIO N. 5 TEL. +39 0935 1865181 FAX +39 09351866020
SEDI SECONDARIE:
95126 - CATANIA (CT) VIA REGINA BIANCA N. 121 TEL. +39 095 2935637 FAX +39 095 2935760
00198 - ROMA (RM) VIA SAVOIA N. 78 TEL. +39 06 99336136 FAX +39 06 99331281
info@vinciprova.eu - www.vinciprova.eu - PEC:vinciprovaechinnici@pec.it
CODICE FISCALE E P. IVA 01179210867

DOC. 2

Circolare n. 4435 **Roma 28 giugno 1999**

ALLE SEZIONI REGIONALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

È stato richiesto al Comitato Nazionale di chiarire se l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti prelevati da WC mobili a funzionamento chimico, svolta dall'impresa che dà in locazione i WC medesimi e ne assicura la relativa pulizia e manutenzione, comporti, per l'impresa stessa, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo.

Al riguardo il Comitato ha ritenuto che nel caso in esame si tratta di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi. L'impresa che dà in locazione WC chimici e provvede alla loro manutenzione, ha pertanto l'obbligo di iscrizione all'Albo per l'attività di espurgo, raccolta e trasporto dei reflui e liquami conferiti e accumulati nei suddetti WC chimici.

IL SEGRETARIO
Dott. Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Pernice

DOC. 3

REPUBBLICA ITALIANA

N.5839/04REG.DEC

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 8542 REG.RIC.

ANNO 1998

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 8542/98 proposto dalla

, in persona del rappresentante legale p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti e

, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9, presso il dott. ,

CONTRO

- il Comune di , non costituito,

- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti e

i ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via Cosseria, n.5,

per la riforma della sentenza del T.A.R. della Toscana, Sezione II, del 29.5.1998, n. 476;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 17.2.2004 il Consigliere Claudio Marchitiello;

Uditi i difensori delle parti avv.ti per delega dell'avv. e , come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

cdp

FATTO

La Società , ...l., impugnava la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di del 17.7.1996, n. 1211, di aggiudicazione alla società ., della gara per il noleggio di n. 6 servizi igienici chimici da posizionare in vari punti del territorio comunale.

La si costituiva in giudizio opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Il Comune di non si costituiva.

Il T.A.R. della Toscana, Sezione II, con la sentenza del 29.5.1998, n. 476, accoglieva il ricorso della Società annullando gli atti impugnati.

La Società appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.

Resiste all'appello la Società i che chiede la conferma della sentenza appellata.

All'udienza del 17.2.2004, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

La Società , ...l., appella la sentenza del 29.5.1998, n. 476, con la quale la II Sezione del T.A.R. della Toscana ha accolto il ricorso proposto dalla Società , ...l., e ha annullato la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di del 17.7.1996, n. 1211, di affidamento alla società appellante del noleggio di n. 6 servizi igienici chimici da

posizionare in vari punti del territorio comunale.

L'appello è infondato.

La Sezione, pertanto, non si sofferma ad esaminare l'eccezione in rito formulata dalla Società controinteressata.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso della Società sul rilievo che la controinteressata Società non aveva prodotto tra gli atti da allegare all'offerta "i documenti comprovanti l'autorizzazione all'aspirazione, al trasporto e allo scarico dei liquami", richiesti dal Foglio dei patti e condizioni di gara.

La Società, all'atto della partecipazione alla gara, aveva dichiarato di non essere tenuta a presentare tale autorizzazione, in quanto l'attività di estrazione e quella di trasporto dei liquami dai singoli servizi igienici al punto di smaltimento era svolta in proprio e non per conto terzi.

Tale tesi, dedotta anche nel giudizio di primo grado e ripetuta in appello, è evidentemente infondata.

Per l'art. 6, comma 1, lett. d), prima parte, del D.P.R. 10.9.1982, n. 915 (all'epoca vigente), si dispone che:"compete alla Regione:... c) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi".

L'appellante sostiene che non ricorrerebbe per essa l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale, in quanto sarebbe essa stessa, come proprietaria dei bagni chimici, produttrice dei rifiuti.

Deve in contrario osservarsi che, nonostante la formulazione della disposizione non si attagli puntualmente alla fattispecie in

esame, può tuttavia affermarsi che i rifiuti rispetto ai quali la Società avrebbe dovuto svolgere la sua attività di raccolta, di trasporto e di smaltimento non possono definirsi come rifiuti prodotti da detta impresa.

La Società avrebbe dovuto curare tale attività in forza di un rapporto contrattuale, in adempimento del quale si sarebbe obbligata a svolgere il servizio di estrazione, trasporto e smaltimento dei liquami per conto del Comune di .

L'impresa appellante, pertanto, avrebbe dovuto effettuare tali operazioni relativamente a rifiuti speciali "altrui" ponendo in essere quindi un'attività per il cui svolgimento era necessario il possesso dell'autorizzazione regionale.

Non sono condivisibili le deduzioni opposte dalla società appellata argomentate dall'art. 6, lett. b), del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, che definisce produttore la persona che svolge un'attività di "pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che mutano la natura o la composizione dei rifiuti", in quanto non solo tale disposizione è intervenuta dopo la conclusione della gara oggetto della presente controversia e, quindi, non è a questa applicabile, ma anche perché non può concretizzare l'attività prevista da tale disposizione quella della Società appellante per il solo fatto che all'interno dei bagni chimici vi siano sostanze che rendano innocui i rifiuti organici ivi depositati.

Del tutto privo di fondamento nella normativa di settore si rivela, infine, l'avviso del Servizio Ambiente della Provincia di Firenze

indirizzato alla Società e da questa richiamato a sostegno della propria tesi. La Provincia così si esprime: "*l'attività di trasporto dai singoli punti di noleggio dei Vs bagni chimici al Vs stoccaggio ed il successivo trasporto presso l'impianto di depurazione finale dei rifiuti speciali di cui all'oggetto, risulta svolta in conto proprio qualora effettuata con mezzi di Vs proprietà e pertanto in base alla vigente normativa, non soggetta ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 915/1982*".

Al riguardo deve osservarsi che non rileva la proprietà dei mezzi a stabilire se sia necessaria o non occorra l'autorizzazione.

L'autorizzazione regionale, infatti, è richiesta, indipendentemente dalla proprietà dei mezzi con cui viene eseguita, allorché l'attività diretta allo smaltimento dei rifiuti speciali è svolta come attività imprenditoriale per conto altrui.

L'appello, in conclusione, deve essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio, tuttavia, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l'appello.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 17.2.2004 con l'intervento dei signori:

Raffaele Iannotta	Presidente
Rosalia M.P. Bellavia	Consigliere
Corrado Allegretta	Consigliere
Goffredo Zaccardi	Consigliere
Claudio Marchitiello	Consigliere Est.

L'ESTENSORE

Claudio Marchitiello

IL PRESIDENTE

Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
7 Settembre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale

Trapani 44

TRIBUNALE DI CATANIA 4

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N.18810/99 R.G.N.R. N. 13218/99 R.G. N. 677/00 D. PEN.

DECRETO PENALE DI CONDANNA
- art. 460 c.p.p. -

N. 1576 C.P.P.
OPPOSIZIONE

Divenuto esecutivo il 21 9 200

In data

da

Reg. scheda

DOC. 4

TRIBUNALE DI CATANIA
Sez. del Giudice per le Indagini Preliminari
Pervenuto in Cancelleria
il 13 SET. 2000
alle ore

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania DOTT.SSA ELVIRA TAFURI
Letti gli atti del procedimento n. 18810/99 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 02/11/99
Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero dr. ANGELO BUSACCA in data 31/12/99 con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di:

omissis elettiv. domiciliato in omissis

Per il reato di cui all'art.51 comma I, n.2 D.Lvo n.22/97 e succ. modifiche, perché nella sua qualita' di Amministratore Unico della omissis esercitava l'attivita' di raccolta, recupero e trasporto di rifiuti, provenienti dalla installazione di bagni chimici.
In CATANIA, Acc. il 25/10/99

- Ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. avuto riguardo agli elementi di prova desumibili dagli atti allegati dal P.M.;
- Ritenuto che la pena richiesta è congrua ed adeguata alla concreta gravità del reato commesso ed alle condizioni soggettive dell'imputato;
- Ritenuto che la richiesta va accolta;
- che appare congrua la pena nella misura di £ 5.000.000 di ammenda come richiesta e specificata dal P.M.

P.Q.M.

visti gli artt. 459-460-461 e 565 C.P.P.
condanna:

omissis elettiv. domiciliato in omissis

In ordine al reato ascritto alla pena di £ 5.000.000 di ammenda.

- che l'imputato può proporre [illegible] eventualmente nominato, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione [illegible] dichiarazione da depositare nella Cancelleria del giudice per le indagini preliminari [illegible] il decreto o in quella del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi;
- che l'imputato può chiedere, con l'opposizione, l'emissione di decreto che dispone il giudizio ovvero il giudizio abbreviato - arrt. 438, 443 c.p.p. - o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. o proporre domanda di oblazione ai sensi dell'art. 141 comma 3° D. L.vo 271/89;
- che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria sede di via F. Crispi, degli atti del fascicolo (art.140 D. Lv. n.271/89); anzi è difensore di fiducia nominato in atti dall'imputato l'avv. Buscanno Donatella con studio in Trapani via Ameta nr. 5; dispone sia eseguita la notificazione del decreto nel caso in cui il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato sia mancante o insufficiente o inidoneo, ai sensi dell'art. 161 4° comma c.p.p.;
- che l'imputato, qualora non sia stato invitato prima, deve dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, entro il termine di giorni dieci dalla notificazione del decreto, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio sede di via F. Crispi, o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il decreto è notificato (art. 161 c.p.p.);
- che a norma dell'art. 689, secondo comma, lett. A, n. 5 c.p.p. della condanna inflitta con il presente decreto penale non sarà fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato;
- che a norma dell'art. 460, 5° comma c.p.p. il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non ha alcuna efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile promosso contro l'imputato;

ORDINA

L'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

CATANIA lì 21 AGO 2000

IL G.I.P.
(DOTT. SSA SILVIRA TAFURI)

Depositato in Cancelleria il 21 AGO 2000

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
DOTT. BERNARDO RIZZOTTI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CATANIA 21 AGO 2000

TRIBUNALE DI CATANIA

22 AGO. 2001

IL CANCELLIERE B3
Letteria Da Grazia

TRIBUNALE DI CATANIA

DOC. 5

TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

N. 3412 R.G

N. 8930/00 R.G.N.R

Sentenza n. 2412/03

Udienza del 08 LUG 2003

Depositata il 08 LUG 2003

IL CANCELLIERE

Estratto notificato il

Il Cancelliere

Irrevocabile il

IL CANCELLIERE
Luigi Lecardello

N.

Reg. Esec. Pen.

Estratti alla P.S.

di

il

al Giudice di Sorveglianza

di

il

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

e fatta comunicazione

elettorale al Comune

di

Il Cancelliere

Art. 1003/03

Camp. pen.

Il Cancelliere

Il Giudice di Catania Dr. [illegible] nell'udienza del 08 LUG 2003

pronunciato la seguente

SENTENZA

procedimento penale

CONTRO

OMISSIS OMISSIS OMISSIS

OMISSIS OMISSIS

IMPUTATO

a) del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 51 co 1 D.lgs. 22/97 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rappresentante della società " Edil OMISSIS in esecuzione dell'appalto del Comune di Catania per la locazione e pulizia di Wc mobili nei mercatini rionali, effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi, in assenza della prescritta Iscrizione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Catania dal 02.02.1998 al 19.01.2000

b) del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 51 co 4 D.lgs. 22/97 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rappresentante della società " OMISSIS ", in esecuzione dell'appalto dal Comune di Catania di locazione e pulizia di Wc mobili, nei mercatini rionali, effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi aventi codice CER 20.03.04 differente da quello 19.03.03, relativo alla tipologia per la quale era stata rilasciata l'iscrizione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Catania dal 19.01.2000 al 02.02.2000

c) del reato di cui agli art. 81 cpv c.p. e 51 co 1 D.lgs. 22/97 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rappresentante della società " OMISSIS effettuava attività di stoccaggio di rifiuti speciali, prodotti da terzi, destinati allo smaltimento in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Adrano c.da Parricchia dal 02.02.1998 al 02.02.2000

d) del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 51 co 1 D.lgs. 22/97 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rappresentante della società " OMISSIS in esecuzione dell'appalto dalla Provincia Regionale di Catania di locazione e pulizia di Wc mobili, effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi, in assenza della prescritta Iscrizione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Nicolosi dal 23.12.1999 al 19.01.2000

Segue →

D8

e) del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 51 co 1 e 4 D.lgs. 22/97 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rappresentante della società " OMISSIS , in esecuzione dell'appalto dalla Provincia Regionale di Catania di locazione e pulizia di Wc mobili , effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi aventi codice CER 20.03.03 differente da quello ,19.03.03, relativo alla tipologia per la quale era stata rilasciata l'iscrizione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Nicolosi dal 19.01.2000 al 13.04.2000

f) del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 51 co 1 D.lgs. 22/97 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rappresentante della società " OMISSIS " effettuava attività di stoccaggio di rifiuti speciali , prodotti da terzi e destinati allo smaltimento, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Adrano c.da Parricchia dal 23.12.1999 al 13.04.2000

g) del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 51 co 4 D.lgs. 22/97 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rappresentante della società " OMISSIS in esecuzione dell'appalto dalla Provincia Regionale di Catania di locazione e pulizia di Wc mobili, effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi aventi codice CER 20.03.03 differente da quello ,19.03.03, relativo alla tipologia per la quale era stata rilasciata iscrizione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Acireale dal 25.02.2000 al 08.03.2000

h) del reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e 51 co 1 D.lgs. 22/97 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rappresentante della società OMISSIS effettuava attività di stoccaggio di rifiuti speciali , prodotti da terzi e destinati allo smaltimento, in assenza delle prescritte autorizzazioni .

Adrano c.da Parricchia dal 25.02.2000 al 08.03.2000

reato p.p. dagli artt. 1 e 6, secondo comma, L. 82/1994, perché, in qualità di legale rappresentante dell' OMISSIS e OMISSIS esercitava attività di pulizia e disinfezione relativamente al servizio di noleggio di servizi ecologici mobili di cui al contratto d'appalto con il Comune di Catania stipulato in data 2.2.1998, senza la prescritta iscrizione nel registro delle ditte di cui al T.U. 2011/1934 o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, avvenuta in data 18.6.1998.

In Catania dal 2.2.1998 al 18.6.1999

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Le risultanze processuali e in particolare gli atti consegnati dal P.M. ai sensi dell'art. 135 del D.Legisl. 28.07.89 n. 27 (dispos. att. c.p.p.), confermano la penale responsabilità dell' imputatat o in ordine ai reat contestat i, ritenuti pertinentemente unificati dal vincolo della continuazione

La pena richiesta dalle parti
nella misura finale di € 500 di multa
è da ritenersi assolutamente congrua e conforme al diritto in relazione alla gravità dei fatti, al relativo elemento soggettivo e alle conseguenze dei fatti stessi, di talchè appare corretta, oltre che la qualificazione giuridica ~~dei fatti~~, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, e tenuto conto della personalità dell' imputato (incensurato). La pena deve essere così determinata:
P.b. pel più grave reato di cui all'art. 52/54 (uso arma di natura delittuosa) = € 450 di multa; ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche stante la modalità dei precedenti pur in parte specifici (non è stata per contro contestata la recidiva) ad € 300;
+ 81 co. 2 cp. = € 500; - 444 cpp = ut supra aumentata

Può concedersi il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, non ostandovi i precedenti penali e potendosi presumere la futura emenda, in ragione del verosimile monito derivante dall'esecuzione della presente condanna rispetto alla ricaduta nel reato.

Alla condanna non conseguono nè pene accessorie, nè l'obbligo di pagare le spese processuali (art. 445 c.p.p.) ad eccezione della confisca dell'arma come di seguito, obbligato e solva la rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 444 c.p.p. applica, su richiesta delle parti a
OMISSIS

la pena di
€ 500 di multa

(già ridotta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) Pena sospesa.

v. l'art. 53 D.Lvo 22/97
ORDINA la confisca e vendita dell'arma sopra in sequestro ultimata per la perpetrazione dei reati ascritti
CONDANNA il OMISSIS alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla p.c. che si liquidano in € [illegible] oltre IVA e CPA

Così deciso in Catania il 14/03 e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni

IL GIUDICE
(Dott.ssa Grazia Daniela Goggia)

DOC 15

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

Posted By Vincenzo Vinciprova On 5 marzo 2011 @ 15:31 In Amministrativo | 30 Comments

L'art. 33 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010 – S.O. n. 269) ha sostituito il comma 5 dell'art. 230 del
D.Lgs. 152/2006 (il c.d. Testo Unico Ambientale – T.U.A.), che ora recita:

"5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti.".

Viene introdotto un regime particolare per questa tipologia di rifiuti, ed in particolare:

- viene prevista la *fictio juris* per cui tali rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva;

- i rifiuti indicati, in alternativa al diretto conferimento presso impianti di smaltimento o recupero, possono essere "raggruppati temporaneamente" presso la sede legale o l'unità locale dello stesso soggetto che li ha prelevati (si tratta, in buona sostanza, di ipotesi particolare di stoccaggio in deroga al regime ordinario che impone, invece, un'apposita autorizzazione).

Si tratta di peculiarità di non poco conto.

Considerare **produttore** il soggetto che svolge la pulizia manutentiva (il c.d. "autospurghista") rende particolarmente agevole le operazioni di tracciamento dei rifiuti medesimi col SISTRI, poichè tale soggetto non dovrà più dipendere dall'intervento (cartaceo/elettronico) del committente, ma curerà per intero le movimentazioni.

Il vantaggio è anche (forse soprattutto) per **i soggetti gestori delle reti fognarie** che, pertanto, hanno scampato il pericolo di aprire, giornalmente, numerosissime movimentazioni elettroniche nel SISTRI e di curarne il corretto e definitivo epilogo – perchè ogni intervento di pulizia manutentiva, anche urgente, sarebbe dovuto essere precéduto dalla necessitata transazione elettronica.

Va anche detto che l'intervento legislativo appare lodevole perchè, pur creando delle eccezioni particolarissime, ha comunque fatto salva l'esigenza di tracciabilità, tant'è che viene espressamente richiesta l'adesione al SISTRI per i soggetti che svolgono l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Probabilmente, sarebbe stato il caso di estendere questo particolare regime anche ad altre tipologie di rifiuti, la cui tracciabilità (soprattutto se elettronica) presenta particolari criticità. Ma così non è stato e sarebbe consigliabile, per gli operatori che non hanno beneficiato di quest'eccezione, interpretare la norma per quella che è, senza forzarne l'applicazione in via analogica (e qui i consulenti e le associazioni di categoria dovrebbero fare la loro parte, così da preservare i propri assistiti da spiacevoli conseguenze in caso di controlli).

Innanzitutto, occorre dire che **la tracciabilità** dei rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature **va assicurata sempre** (ed obbligatoriamente col SISTRI, a partire dal 1° giugno 2011), dal punto di prelievo in poi. Sia che i rifiuti siano trasportati presso l'impianto di smaltimento o recupero e sia che vengano "raggruppati temporaneamente" presso la sede legale o l'unità locale dell'autospurghista.

Ciò è pacifico, intanto perchè la stessa norma ha espressamen te previsto l'adesione al SISTRI di tali soggetti. Ma non solo: se il legislatore avesse voluto consentire, per l'ipotesi di trasporto presso la sede legale/unità locale dell'autospurghista, la non tracciabilità di tali rifiuti, avrebbe fatto un rinvio, formale o materiale, all'art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, che prevede espressamente che i rifiuti "si considerano prodotti presso la sede o il domicilio" del soggetto che svolge attività manutentiva. Al contrario, non è stata fatta – e non per caso – alcuna assimilazione con i rifiuti da attività manutentiva vera e propria, ex art. 266 citato.

Peraltro, l'eventuale mancanza di tracciabilità sin dall'esatto punto della rete fognaria oggetto dell'attività di pulizia manutentiva, comprometterebbe l'applicabilità del divieto di smaltimento fuori ambito, così come stabilito dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Infatti, i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature (codice CER 20.03.06), di cui alla lett. c) del comma 3, art. 110 citato, verrebbero fatti viaggiare senza alcuna tracciabilità (nè cartacea, nè SISTRI) dalle varie fognature sino alla sede dello spurghista; poi, da qui, verrebbe fatta da quest'ultimo una movimentazione SISTRI (ove non si evincerebbero mai i punti di prelievo dei rifiuti) sino all'impianto di depurazione.

In poche parole, per fare un esempio concreto, uno spurghista che eserciti spurgo anche di fognature – qualora dovesse passare questa pericolosissima interpretazione -potrebbe andare a fare pulizie manutentive di fognature (o almeno così direbbe sempre, a prescindere dalla reale qualità dei rifiuti e dei punti di prelievo) in ogni parte d'Italia e poi trasportarli – senza alcuna tracciabilità – sino alla propria sede; da qui trasporterebbe poi tutti i rifiuti "stoccati" sino all'impianto di depurazione del nord Italia, accompagnando il carico con un unico formulario (dal 1° giugno 2011 un'unica movimentazione SISTRI), da cui il gestore dell'impianto non potrà mai verificare che in verità si tratta di rifiuti prelevati da tante altre fognature fuori ambito territoriale ottimale.

Chiarito, dunque, che i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie vanno sempre e comunque tracciati, vediamo ora di individuare il reale (e corretto) confine di questa tipologia.

L'art. 74, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. 152/2006 fornisce queste definizioni:

dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

L'art. 100, al primo comma, stabilisce poi l'obbligo della sussistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane per gli agglomerati con numero di abitanti equivalente superiore a 2000.

Tale regola può trovare eccezione, secondo il successivo comma 3, "Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi".

Riepilogando: i rifiuti oggetto della particolare disciplina prevista dall'art. 230, comma 5, del T.U.A. sono solamente quelli derivanti dalla pulizia manutentiva di condotte per il convogliamento delle acque reflue urbane dai siti di produzione (civili abitazioni, opifici industriali ed artigianali, uffici pubblici, locali commerciali etc.) sino al corpo ricettore.

I rifiuti prelevati, invece, da fosse settiche e pozzi neri, in quanto insediamenti non connessi alle reti fognarie, non rientrano nella speciale disciplina.

Stessa cosa si deve dire per i rifiuti prelevati dai bagni mobili, che sono anch'essi degli insediamenti non connessi alle reti fognarie, ai quali non è applicabile il 5° comma dell'art. 230 del T.U.A.

Si noti che i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature sono notoriamente identificati con il codice C.E.R. (catologo europeo rifiuti) 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre i rifiuti prelevati dai pozzi neri, fosse imofh e bagni mobili, sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

Certo, sarebbe stato opportuno estendere la disciplina dei rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie anche ai rifiuti da insediamenti non connessi alle reti fognarie (fosse settiche, pozzi neri e serbatoi dei bagni mobili).

In definitiva, dopo l'ultima novella, l'autospurghista deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (trasporto di rifiuti prodotti da terzi), deve essere sempre iscritto al SISTRI (cfr. art. 188-ter, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006), ma allorchè va ad effettuare pulizia manutentiva di fognature dovrà qualificarsi "produttore" ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre quando va ad effettuare lo spurgo di pozzi neri, fosse imofh o di bagni mobili, dovrà qualificarsi "trasportatore di rifiuti prodotti da terzi" ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

Article printed from LeggiOggi: **http://www.leggioggi.it**

URL to article: **http://www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/**

URLs in this post:

[1] : **mailto:info@vinciproa.eu**
[2] : **http://www.vinciprova.eu**
[3] : **mailto:info@vinciprova.eu**
[4] : **http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=113**
[5] : **http://www.leggioggi.it/2011/11/24/sistri-attenti-agli-errori-nel-manuale-operativo/**
[6] : **http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed587/AINTERO.pdf**
[7] : **http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed587/pdfsomm.pdf**
[8] : **http://www.leggioggi.it/2012/03/04/fosse-settiche-e-bagni-mobili-regole-diverse-dalla-pulizia-manutentiva-di-reti-fognarie/**
[9] : **http://www.leggioggi.it/?p=1512**

Copyright © 2011 LeggiOggi. All rights reserved.

DOC 18

Sistri: attenti agli errori nel manuale operativo

Posted By Vincenzo Vinciprova On 24 novembre 2011 @ 10:17 In Amministrativo | 4 Comments

Sul sito www.sistri.it [1] vi è una sezione, denominatà "Responsabilità", raggiungibile con un pulsante posto in basso, al centro, ove viene declamata l'esclusione di responsabilità da parte dei soggetti privati e pubblici preposti e coinvolti nella gestione operativa e di controllo del sistema SISTRI, riguardo alle informazioni ed istruzioni contenute in detto sito.

E' però vero che, trattandosi di un sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente, tutte le informazioni ed istruzioni ivi contenute influenzano i comportamenti e le decisioni di tutti gli operatori, pubblici e privati, che sono tenuti ad attuare la tracciabilità elettronica col SISTRI. E certamente tale influenza si estende anche ai consulenti ed agli organi di controllo.

Quindi, laddove vi siano istruzioni o informazioni errate, se non addirittura contra legem, è facile intuire l'effetto negativo che possano avere sulla realtà di tutti i giorni. E non può di certo essere una consolazione la presenza delle clausole di manleva di responsabilità anzidette, che, sebbene possano sottrarre gli autori (compreso il Ministero) da ogni responsabilità, non possono impedire gli effetti distorsivi sul mercato e, peggio ancora, la nascita di numerosi contenziosi, anche penali ed amministrativi.

Nel caso concreto vi sono tre istruzioni errate e che si enumerano di seguito:

1) Erroneità dell'istruzione che avalla il trasporto di rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature senza alcuna tracciabilità nel caso in cui vengano trasportati per il raggruppamento temporaneo presso la sede legale/unità locale dell'autospurghista.

Il riferimento è al paragrafo 5.4.6 dell'attuale Manuale operativo SISTRI (pag. 65 e segg.), versione 2.4 del 26.04.2011, che riporta le istruzioni relative al caso in cui si debbano movimentare i rifiuti prodotti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie, che, secondo l'art. 33 del D.Lgs. 205/2010, vanno "considerati" prodotti dal soggetto che svolge tale attività.

Invero, vi è un periodo che contiene un'istruzione che non risulta avere alcuna rispondenza con la norma citata, ove si dice che: "Se i rifiuti così prodotti vengono trasportati verso l'unità locale o sede legale di riferimento per il raggruppamento temporaneo si applica quanto previsto per le attività di manutenzione".

Orbene, si ricorda che, a mente dell'art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, "I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione .....si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attivita'.", derivandone, quindi, un'esenzione di tracciabilità espressamente prevista dal nostro ordinamento – ma si tratta di una deroga che non ammette alcuna applicazione analogica.

Tornando all'istruzione in argomento, essa prosegue poi con l'affermazione che "Pertanto, trattandosi di rifiuti ..... non pericolosi, il trasporto dal luogo di produzione all'unità locale o sede legale non è tracciato nè con FIR nè con Black Box e non è neanche richiesta la scheda in bianco prevista quando i rifiuti prodotti da attività di manutenzione sono pericolosi. Il successivo trasporto verso l'impianto di gestione viene gestito secondo la procedura generale. Conseguentemente, la procedura di seguito riportata si applica al solo caso in cui i rifiuti prodotti a seguito di attività manutentiva delle reti fognarie vengano conferiti direttamente all'impianto di trattamento"

Invero, il riferimento che viene fatto alle attività di "manutenzione" è errato e contra legem, poichè il Legislatore che ha introdotto l'art. 33 del D.LGS. 205/2010 (che ha sostituito, ricordiamo, il quinto comma dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006), non ha previsto alcun rinvio, nè materiale nè formale, all'art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006; anzi, ha espressamente richiesto che il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, ancorchè "considerato" (per fictio juris) produttore, deve essere iscritto al SISTRI ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, lett. f) e di conseguenza deve sempre tracciare i rifiuti, anche quando non vengano trasportati direttamente all'impianto di smaltimento/recupero.

Peraltro, l'eventuale mancanza di tracciabilità sin dall'esatto punto della rete fognaria

oggetto dell'attività di pulizia manutentiva, comprometterebbe l'applicabilità del divieto di smaltimento fuori ambito prescritto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Infatti, i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature (codice CER 20.03.06), di cui alla lett. c) del comma 3, art. 110 citato, verrebbero fatti viaggiare senza alcuna tracciabilità (nè cartacea, nè SISTRI) dalle varie fognature sino alla sede dello spurghista; poi, da qui, verrebbe fatta da quest'ultimo una movimentazione SISTRI (ove non si evincerebbero mai i punti di prelievo dei rifiuti) sino all'impianto di depurazione.

In poche parole, per fare un esempio concreto, un autospurghista con sede a Milano che eserciti lo spurgo anche di fognature – qualora dovesse passare questa pericolosissima interpretazione – potrebbe andare a fare pulizie manutentive di fognature (o almeno così direbbe sempre, a prescindere dalla reale qualità dei rifiuti e dei punti di prelievo) in ogni parte d'Italia e poi trasportarli – senza alcuna tracciabilità – sino alla propria sede; da qui trasporterebbe poi tutti i rifiuti "stoccati" sino all'impianto di depurazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di Milano, tracciando il carico con un unico formulario (dal 9 febbraio 2012 un'unica movimentazione SISTRI), da cui il gestore dell'impianto non potrà mai verificare che in verità si tratta di rifiuti prelevati da tante altre fognature fuori ambito territoriale ottimale.

2) Erroneità dell'istruzione che avalla il trasporto di rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature con la scheda SISTRI in bianco, nel caso in cui vengano trasportati direttamento all'impianto di smaltimento/recupero.

Sempre al paragrafo 5.4.6, pag. 66, contiene poi un'istruzione sulla procedura da seguire nel caso in cui i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature vengano trasportati all'impianto di smaltimento/recupero.

Ivi viene detto che "1) La sede legale o unità locale dell'impresa di manutenzione stampa una scheda SISTRI in bianco per le attività di autospurgo associate allo stesso trasporto e la consegna all'operatore/trasportatore prima dell'inizio delle attività di autospurgo.".

Invero, non pare che vi sia alcuna norma giuridica (cfr. ex multis: D.Lgs. 152/2006, DM Ambiente 52/2011) che renda possibile la tracciabilità di rifiuti speciali non pericolosi con la c.d. scheda SISTRI in bianco, nè è stata prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 205/2010 poc'anzi citato. E per maggiore esattezza va detto che, de jure condito, vi è un'unica norma che consenta e disciplini la c.d. scheda SISTRI in bianco, cioè l'art. 15, comma 2, del DM Ambiente 18 febbraio 2011 n. 52 (il c.d. "Testo Unico Sistri"), ma è relativa al solo caso in cui vengano trasportati rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività di manutenzione ed il trasporto venga effettuato dallo stesso manutentore, dal luogo di effettiva produzione alla propria sede legale/unità locale.

Pertanto, nel caso di specie, l'istruzione andrebbe modificata prevedendo l'applicazione della procedura prevista per il caso in cui un trasportatore professionale (iscritto all'Albo Gestori Ambientali ex art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006) vada ad effettuare prelievi e trasporti presso produttori di rifiuti speciali non pericolosi non iscritti (cfr. art. 14, comma 2, DM Ambiente 52/2011), con l'unica particolarità che egli figurerà sia come produttore/detentore (non iscritto al SISTRI) che come trasportatore professionale (iscritto al SISTRI ex art. 188-ter, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006).

Ovviamente andrebbero eliminati/modificati anche i punti successivi dell'istruzione in argomento, poichè basati sullo stesso erroneo presupposto circa l'utilizzabilità della scheda in bianco.

Si aggiunga pure che l'autospurghista che effettua diversi interventi di pulizia manutentiva nell'arco della stessa giornate, e con lo stesso automezzo, è soggetto alla disciplina della microraccolta come definita dall'art. 193, comma 10, del D.Lgs. 152/2006; egli dovrà quindi fare tante schede SISTRI quanti sono i punti di prelievo previsti – si ribadisce che, a parte la "considerazione" quale produttore, il Legislatore ha mantenuto per egli tutti gli obblighi ed oneri dei trasportatori di rifiuti prodotti da terzi.

3) Erroneità del riferimento al codice C.E.R. 20.03.04 per i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature.

Va infine segnalato che nel paragrafo in argomento (pag. 65), nel terzo periodo, si afferma che i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie siano identificabili con i codici C.E.R. (catalogo europeo rifiuti) "200304 e 200306".

Orbene, a parte il fatto che i codici C.E.R. sono costituiti da tre copie di cifre (20.03.04 e

20.03.06), va attenzionato che i rifiuti della pulizia delle fognature non possono che essere quelli identificati col codice C.E.R. (catalogo europeo rifiuti) 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), così come è statuito dall'allegato D, parte IV, del D.Lgs. 152/2006.

Invero, il codice C.E.R. 20.03.04, sempre secondo l'allegato D, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, va utilizzato per i "fanghi delle fosse settiche", che sono tutt'altra cosa e non può essere utilizzato per tracciare i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature.

Il riferimento a questo codice C.E.R. potrebbe ingenerare l'erroneo convincimento che la disciplina e la procedura di tracciabilità per i rifiuti della pulizia manutentiva delle fognature possano essere applicate pure per i rifiuti prelevati dalle fosse settiche, dai pozzi neri, dai bagni mobili etc. - sull'esclusione dell'applicabilità anche a tali rifiuti si veda la precedente pubblicazioni su: http://www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/

In conclusione, auspicando che il Ministero dell'Ambiente provveda urgentemente a rimuovere gli errori anzidetti, è opportuno che ciascuno faccia attenazione a non seguire queste istruzioni poichè, in caso di constestazioni, non potrà invocare come esimente il suddetto manuale operativo, a causa della su menzionata clausola di manleva di responsabilità.

Article printed from LeggiOggi: **http://www.leggioggi.it**

URL to article: **http://www.leggioggi.it/2011/11/24/sistri-attenti-agli-errori-nel-manuale-operativo/**

URLs in this post:

[1] www.sistri.it: **http://www.leggioggi.itwww.sistri.it**
[2] : **http://www.leggioggi.it/2011/11/24/sistri-attenti-agli-errori-nel-manuale-operativo/**

Copyright © 2011 LeggiOggi. All rights reserved.

DOC 19

Fosse settiche e bagni mobili: regole diverse dalla pulizia manutentiva di reti fognarie

Posted By Vincenzo Vinciprova On 4 marzo 2012 @ 11:00 in Ambiente | 2 Comments

Nel precedente articolo [1] pubblicato l'11 gennaio 2012 ci eravamo occupati del disegno di legge A.C. 4240, all'esame della Camera dei Deputati, e contenente, all'articolo 3, la riformulazione dell'articolo 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), volta all'assimilazione dei rifiuti di fosse settiche e manufatti analoghi allo speciale regime ivi previsto per i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie, ma contenente pure un pericoloso passaggio che avrebbe cancellato la tracciabilità dei rifiuti, laddove i rifiuti si consideravano prodotti presso la sede dell'autospurghista qualora non trasportati direttamente all'impianto di depurazione, ma "stoccati" in azienda.

Per buona fortuna, la Commissione Ambiente della Camera, in sede referente, nella seduta del 25 gennaio 2012 aveva approvato l'emendamento 3.1 che prevedeva la soppressione dell'articolo 3 (cfr. Allegato [2] al resoconto sommario del 25 gennaio 2012). Allorchè detto disegno di legge è passato all'esame dell'Assemblea, dal 14 al 16 febbraio 2012, sono stati presentati due emendamenti, il numero 2.010 ed il numero 2.011 (cfr. pagg. 8 e 9 dell'Allegato A [3] al resoconto della seduta del 16 febbraio 2012) con i quali, in buona sostanza, previa modifica dell'attuale comma 5 dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006, si riproponeva di assoggettare i rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili alla speciale disciplina prevista per rifiuti di pulizia manutentiva delle reti fognarie e si riproponeva di considerare tali rifiuti prodotti presso la sede dell'autospurghista.

Tali emendamenti sono stati respinti (cfr. pag. VI del resoconto sommario [4] della seduta del 16 febbraio 2012). Vale la pena di sottolineare che anche il Governo, tramite il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente, Tullio FANELLI, ha espresso parere contrario a tale proposta emendativa (cfr. pagg. 6 e 7 del resoconto stenografico [5] della seduta del 16 febbraio 2012), criticando, in particolar modo, i pericoli derivanti dalla previsione di considerare quale luogo di produzione dei rifiuti la sede del soggetto che svolge l'attività e non il luogo presso il soggetto da cui si ritirano effettivamente i rifiuti, poiché ciò avrebbe consentito l'aggiramento di norme e sarebbe stato contrario a direttive comunitarie, oltre che rischioso per l'ambiente.

La netta presa di posizione del Sottosegretario all'Ambiente fa ben sperare sull'auspicata correzione del Manuale Operativo del Sistri (versione 2.4 del 26 aprile 2011), che, come già evidenziato nel precedente articolo [6] pubblicato il 24 novembre 2011, contiene istruzioni errate (anche contra legem) che compromettono la tracciabilità dei rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie. Invero, in merito al citato Manuale Operativo, va detto che da qualche tempo, pur essendo menzionato nella sezione "Manuali e Guide [7]" del sito del SISTRI, non è più cliccabile – il che potrebbe anche far pensare ad una sorta di sospensione di fatto, magari in attesa di un'eventuale verifica degli errori più volte sottolineati; ma se così fosse, allora è stato dimenticato di cancellare tale documento da un altro link [8], non raggiungibile dalle pagine del SISTRI, ma tuttora attivo.

Per concludere, ancora oggi, rimane in vigore l'art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 205/2010, ove, per i soli rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie è stato previsto (per fictio juris) che sia "considerato" produttore di tali rifiuti l'autospurghista, pur conservando l'obbligo di tracciabilità e l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi. Detta norma, come già scritto nell'articolo [9] dello scorso 5 marzo 2011, non poteva e non può essere applicata ai rifiuti delle fosse settiche, nè ai rifiuti di bagni mobili – ciò, oggi, è assolutamente pacifico, visto che la Camera dei Deputati ha espressamente respinto emendamenti che prevedevano l'assimilazione di detti rifiuti a quelli della pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Article printed from LeggiOggi: **http://www.leggioggi.it**

URL to article: **http://www.leggioggi.it/2012/03/04/fosse-settiche-e-bagni-mobili-regole-diverse-dalla-pulizia-manutentiva-di-reti-fognarie/**

URLs in this post:

[1] precedente articolo: **http://www.leggioggi.it/2012/01/11/ddl-sulla-miscelazione-di-rifiuti-speciali-e-di-oli-usati-un-grave-passo-indietro/**
[2] Allegato: **http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201201/0125/pdf/08.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/210%3FslAnnoMese%**
[3] Allegato A: **http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed587/AINTERO.pdf**
[4] resoconto sommario: **http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed587/pdfsomm.pdf**
[5] resoconto stenografico: **http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed587/pdfs001.pdf**
[6] precedente articolo: **http://www.leggioggi.it/2011/11/24/sistri-attenti-agli-errori-nel-manuale-operativo/**
[7] Manuali e Guide: **http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=135**
[8] un altro link: **http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/MANUALE_OPERATIVO_SISTRI.pdf**
[9] articolo: **http://www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/**

Copyright © 2011 LeggiOggi. All rights reserved.

Doc 24

LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI

Gestione e tracciabilità dei rifiuti nel periodo di sospensione del Sistri

(aggiornato al 17 agosto 2012)

di Vincenzo Vinciprova

EBOOK /Aleph editrice

con collegamenti ipertestuali alle fonti normative

EBOOK / Aleph editrice

Codice isbn 978-88-907360-0-1

Edito da:
Aleph editrice, loc. Petogna 15, Luco dei Marsi (Aq)
www.site.it

Copyright 2012:
Vincenzo Vinciprova
Aleph editrice

LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI: Gestione e tracciabilità dei rifiuti nel periodo di sospensione del Sistri is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
(CC BY-NC-ND 3.0)
Tu sei libero di: di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera

Alle seguenti condizioni:
Attribuzione - Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.
Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.
Non opere derivate — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra.
Per leggere copia della licenza visita il sito web: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it

Le fonti normative accessibili dai link ipertestuali sono state riprodotte elettronicamente dai siti www.normattiva.it e www.trovanorme.salute.gov.it che ne consentono la riproduzione gratuita ma che non ne assicurano il carattere di autenticità ed ufficialità, per i quali si fa rinvio al testo cartaceo edito dalla Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda, invece, le circolari del Ministero dell'Ambiente citate, non sono state riprodotte, ma sono state rese raggiungibili direttamente al sito ufficiale ove sono pubblicate, sebbene non ne venga assicurata l'autenticità rispetto ai testi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEL SISTRI

Nella seduta del 3 agosto 2012, il Senato ha definitivamente approvato la conversione in Legge del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 26 giugno 2012 - supplemento ordinario n. 129).
Infatti, in data 11 agosto 2012, è stata pubblicata (Supplemento Ordinario n. 171, relativo alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012), la Legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012.
Per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, è stata confermata la sospensione dell'entrata in operatività del SISTRI (il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti), disposta, dall'art. 52 del d.l. in questione, sino al termine massimo del 30 giugno 2013.

TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEL SISTRI

A questo punto ci si chiede come deve avvenire la tracciabilità dei rifiuti nel periodo di "sospensione" dell'entrata in operatività del SISTRI.
A tal fine è opportuno leggere l'articolo 16 del D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 - Supplemento Ordinario n. 269), con il quale è stata innovata la disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti, contenuta nel c.d. Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), inserendo la tracciabilità elettronica dei rifiuti.
Nel primo comma di detto articolo 16 è stata, infatti, prevista la sostituzione degli articoli 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti), 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registri di carico e scarico) e 193 (Trasporto dei rifiuti) del D.Lgs. 152/2006, nonché l'aggiunta dei nuovi articoli 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Nel secondo comma dell'articolo 16, però, è contenuta una norma - spesso sconosciuta, o trascurata - che ha rinviato l'entrata in vigore delle norme anzi dette (quelle contenute nel primo comma) al giorno di entrata in operatività della tracciabilità elettronica dei rifiuti - il testo è il seguente:
«2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni».

Pertanto, in conseguenza della sospensione dell'entrata in operatività del SISTRI, che non potrà perdurare oltre il 30 giugno 2013, ne consegue che la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere disciplinata dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo vigente sino alla data del 24 dicembre 2010 (cioè prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010).
E ciò è, tra l'altro, espressamente previsto ora pure dal citato articolo 52 del decreto legge n. 83/2012, laddove è stato disposto, per i soggetti che avrebbero dovuto tracciare i rifiuti col SISTRI, che «**in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205**».

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEL SISTRI

Come corollario dell'applicazione delle norme sulla tracciabilità ante-SISTRI, deriva anche l'applicazione delle sanzioni amministrative ante-SISTRI.
Ciò è stato chiarito dal Legislatore con l'articolo 4, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, ove è stato previsto, tra l'altro, l'aggiunzione del comma 2-bis all'articolo 39 del D.Lgs. 205/2010, in conseguenza del quale, l'inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei rifiuti ante-SISTRI (artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nella versione vigente sino al 24 dicembre 2010) comporta l'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 nella versione vigente sino al 24 dicembre 2010.

SITUAZIONE AGGIORNATA SUGLI OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'USO DEI BAGNI MOBILI DURANTE LA LOCAZIONE

L'attuale sospensione dell'entrata in operatività del SISTRI si riverbera, ovviamente, anche sulla gestione dei rifiuti originati dall'uso dei bagni

mobili, per la quale appare opportuno tracciare un breve schema riassuntivo.

1) Brevi cenni sui bagni mobili

I bagni mobili ecologici a funzionamento chimico (detti anche "bagni chimici") sono dei servizi igienici, dalle dimensioni simili a quelli di una cabina telefonica (circa 1 mq. per 2,20 mt. di altezza), che funzionano senza allacci alle reti idrica e fognaria e sono facilmente installabili/disinstallabili in quanto non necessitano di alcuna opera edile - da qui il nome di "bagni mobili".

All'interno di ciascun bagno mobile è presente un serbatoio a tenuta stagna, avente una capacità che varia, a seconda dei modelli, dai 170 ai 300 lt., e che è direttamente connesso con la tazza wc, dalla quale riceve le deiezioni.

Per funzionare, il bagno mobile necessita dell'approvvigionamento di circa 15-20 lt. di acqua pulita, addizionata di prodotto disinfettante (di solito, a base di sale di ammonio quaternario), normalmente di colore blue e profumato, che ha la funzione di bloccare la fermentazione delle deiezioni che man mano andranno a confluire nel serbatoio.

Con l'utilizzo del bagno mobile, le deiezioni vanno a confluire direttamente nel serbatoio reflui anzidetto tramite uno "sciacquone gravitazionale" - cioè senza l'ausilio della forza meccanica dell'acqua, ma semplicemente per caduta gravitazionale. Ciò consente notevoli risparmi di acqua pulita: per un ciclo completo di funzionamento (350 usi circa) si possono risparmiare 6.000 lt. di acqua pulita - e si ha pure una corrispondente minore quantità di rifiuti liquidi da smaltire[1] . Per completezza, va poi detto che, benché il bagno mobile di tipo "aperto" (sciacquone gravitazionale), cioè con la connessione diretta e aperta, tra vaso di appoggio e serbatoio reflui, costituisca la tipologia più diffusa al mondo, esistono dei modelli che si caratterizzano per l'esistenza di sistemi di separazione tra vaso di appoggio e serbatoio reflui. Ma, al momento, nessuna norma, giuridica o tecnica, impone l'uso dell'uno o dell'altro tipo - vieppiù, per maggiore completezza, va detto che il Ministero della Salute, con Circolare del 4 dicembre 2009 (pubblicata in GU, serie generale, n. 12 del 16 gennaio 2010), ha revocato una precedente circolare, che aveva introdotto delle linee guida costruttive e gestionali sui bagni chimici mobili.

La diffusione dei bagni mobili ecologici a funzionamento chimico in Italia è avvenuta e si sta incrementando tramite lo schema contrattuale della

[1] Il bagno mobile viene detto "ecologico" appunto perché consente notevolissimi risparmi di acqua pulita.

"LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI", che comprende le seguenti prestazioni:

a) Locazione del bagno mobile per un certo periodo di tempo;

b) Operazione di installazione (comprensiva della messa in funzione del bagno con approvvigionamento della soluzione acqua-disinfettante all'interno del serbatoio reflui e degli altri materiali di consumo, quali carta igienica, disinfettante per le mani, etc. etc.);

c) Interventi di pulizia-spurgo periodici su ciascun bagno locato (almeno uno per ogni settimana di locazione) che comprendono:

c1) aspirazione dei rifiuti liquidi prodotti dall'uso del bagno mobile ed accumulatisi all'interno del serbatoio reflui dello stesso;

c2) pulizia e disinfezione della cabina con lavaggio interno ed esterno effettuato con getti d'acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm), con eventuale aggiunta di prodotti disinfettanti[2] o con getti di acqua a temperatura ambiente e con aggiunta di prodotti detergenti-disinfettanti;

c3) manutenzione ordinaria di ciascuna cabina wc e dei componenti e/o accessori (sostituzione dei pezzi usurati, avvitamento viti lente etc. etc.);

c4) trasporto dei liquami prelevati (rifiuti liquidi costituiti da acque reflue come infra meglio specificato) sino all'impianto autorizzato per operazioni di smaltimento/recupero, indicate, rispettivamente, negli allegati B e C, parte IV, del D.Lgs. 152/2006;

c5) attività di smaltimento (D8, D9 o D15 - Allegato B, parte IV, D.Lgs. 152/2006) o di recupero (R3 o R3 - Allegato C, parte IV, D.Lgs. 152/2006);

d) disinstallazione a fine locazione (comprende l'intervento di pulizia-spurgo finale).

2) Disciplina applicabile: normativa sui rifiuti

Della complessa attività di LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI qui interessa analizzare gli adempimenti da osservare in relazione alla "gestione" dei liquami prodotti dall'uso di tali bagni e che vengono prelevati, in occasione di ogni intervento di pulizia-spurgo, dal serbatoio reflui di ciascun bagno.

La disciplina applicabile è quella sui rifiuti, in quanto si tratta di acque reflue costituite da rifiuti liquidi che vengono veicolate, dal punto di produzione sino al punto di smaltimento, tramite trasporto su strada e non con convogliamento diretto.

---

[2] L'impiego di acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm) si è dimostrato quale sistema di sanificazione dei bagni mobili più efficace rispetto a quelli che impiegano acqua a temperatura ambiente.

Peraltro, il Legislatore, già con la precedente disciplina in materia di rifiuti (D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.) e di acque (D.Lgs. 152/1999 e D.Lgs. 258/2000), recependo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale già in precedenza dominanti[3], aveva sancito che le acque reflue, non direttamente canalizzate/convogliate nel corpo ricettore (fognatura, depuratore, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo), dovessero essere assoggettate alla normativa sui rifiuti - si vedano in particolare gli artt. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. e 36, commi 3 e 7, D.Lgs. 152/1999 e s.m.i..

Così venne abolito il *terzum genus* dello «**scarico indiretto**» che, nella trapassata legge Merli (L. 319/1976) stava nel mezzo tra lo "scarico diretto" ed i "rifiuti liquidi".

Anche il Legislatore del nuovo Testo Unico Ambientale, il D.Lgs. 152/2006, che ha sostituito - unificandone la fonte normativa - sia il D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. (in materia di rifiuti) che il D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. (in materia di acque), ha mantenuto questo paradigma - basti vedere il combinato disposto degli artt. 185, comma 2, lett. a) e 110, commi 3 e 7, del D.Lgs. 152/2006.

Quindi, qualunque operazione di gestione (raccolta e trasporto, smaltimento/recupero), è soggetta alla normativa sui rifiuti che è disciplinata dagli artt. 177-266 (Parte IV) del D.Lgs. 152/2006.

3) Qualificazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili dati in locazione

Per ciò che concerne l'aspetto sostanziale, i rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili sono costituiti, essenzialmente, dai residui del metabolismo umano (il che li rende pressoché identici alle "acque reflue domestiche").

Quanto all'attività di origine di tali rifiuti vi è da dire che si tratta di attività di servizio (pubblico/privato), perché i bagni mobili vengono dati in locazione perlopiù ad enti pubblici e ad imprese che, nell'ambito delle loro attività (servizio pubblico ai cittadini, per i primi, servizi del terziario, per i secondi), li mettono a disposizione dei cittadini/utenti/clienti.

Pertanto, si tratta di **rifiuti speciali non pericolosi**, **provenienti da attività di servizio** (art. 184, comma 3, lett. f), D.Lgs. 152/2006), e riconducibili al **codice C.E.R.** (Catalogo Europeo dei Rifiuti) **20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).**

---

[3] Orientamento giurisprudenziale che venne confermato dalle Sentenze Cass. Pen., Sez. III, del 23/05/1997, n. 1245 e Cass. Pen., Sez. III, del 03/08/1999, n. 2358.

Tale qualificazione è ormai universalmente accettata e fatta propria pure dal Prof. S. Maglia (coautore, tra l'altro, de "IL CODICE DELL'AMBIENTE", Ed. La Tribuna).

Il codice **C.E.R. 20.03.04**, pur facendo parte del gruppo dei rifiuti urbani e assimilabili, è stato ritenuto applicabile per i rifiuti speciali (come quelli contenuti nei WC mobili) dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti n. 8388/ALBO/PRES. del 23/12/1999. Non sono, invece, attribuibili codici C.E.R. del gruppo **19.00.00 (rifiuti da impianti di trattamento di rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua)** perché nei WC mobili non avviene nessun trattamento dei rifiuti e, a sostenere il contrario, detti WC mobili sarebbero da configurare impianti di trattamento mobili e, pertanto, soggetti ad autorizzazione regionale ex art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/2006.

4) Titolarità dei rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili in locazione: il produttore è il locatario

Le ditte del settore LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO BAGNI MOBILI danno i bagni mobili in locazione a terzi (Enti pubblici, imprese, comitati, associazioni etc.) e su tali bagni effettuano periodicamente la pulizia e l'espurgo.

Secondo l'ordinamento giuridico italiano quando un bene viene dato in locazione, l'usabilità dello stesso passa al "**locatario**" che lo utilizzerà nell'ambito delle proprie attività.

Nel caso di specie, il locatario - ad es. l'ente pubblico/impresa privata - acquisendo la disponibilità dei bagni mobili, che vengono messi a servizio dei cittadini/utenti, è da considerarsi "**titolare-produttore**" dei rifiuti e ad esso spetta infatti l'onere di farli raccogliere, trasportare e smaltire/recuperare da operatori autorizzati. Tant'è che il costo complessivo per la locazione dei bagni mobili e loro pulizia-espurgo, comprende anche l'onere per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi.

Quindi, nello schema contrattuale largamente usato nel settore, il locatario acquisisce la disponibilità dei bagni e, pertanto, il diritto al loro utilizzo (direttamente o indirettamente, consentendolo anche al pubblico), assumendo la veste di titolare-produttore dei rifiuti in essi prodottisi; mentre la ditta locatrice conserva la proprietà dei bagni, ma non la detenzione e quindi non è da considerarsi assolutamente titolare-produttore di tali rifiuti. Pertanto la ditta locatrice che va a prelevare i rifiuti liquidi dai bagni dati in locazione (o comodato d'uso) a terzi, effettua un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.

Che il produttore dei rifiuti debba considerarsi sempre e comunque il soggetto locatario o comodatario di un bene dal cui uso si originano i rifiuti trova conferma nell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 che, relativamente ai rifiuti urbani, addossa al soggetto che possiede o detiene un bene, a qualsiasi titolo (anche in locazione), l'onere del pagamento della tariffa.

Il Ministero dell'Ambiente, con la circolare 4435/Albo/Pres. del 28/06/1999, ha definitivamente chiarito che le imprese che effettuano la locazione/noleggio di bagni mobili e provvedono alla relativa manutenzione e pulizia-spurgo hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo [per la Cat. 4 - *n.d.r.*] in quanto «**si tratta di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi**».

La qualificazione dell'Ente/impresa committente quale "produttore dei rifiuti", in quanto locatario dei bagni, e, quindi, l'obbligo della ditta, che dà in noleggio i bagni mobili e provvede pure (per conto del committente) alla pulizia-spurgo periodica, ad iscriversi all'albo gestori rifiuti per la categoria (4) - relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi - ha trovato ripetuti riscontri in giurisprudenza, sia amministrativa che penale (si vedano fra tutte: Sent. del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5839/04, il Decreto Penale di condanna del Tribunale di Catania n. 677/00, la Sent. penale di condanna del Tribunale di Catania n. 2412/03).

Non è, invece, applicabile ai rifiuti dei bagni mobili, lo speciale regime introdotto dall'art. 33 del D.Lgs 205/2010, che modificando il comma 5 dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 ha introdotto la *fictio juris* in base alla quale, (solo) i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie vengono considerati prodotti dall'autospurghista - sulla non applicabilità di questo regime speciale ai rifiuti dei bagni mobili, si vedano, fra l'altro, le seguenti pubblicazioni: "***I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. La speciale disciplina introdotta con la riforma del 5° comma dell'art. 230 del T.U.A. non vale per i rifiuti da pozzi neri e da bagni mobili***", di Vincenzo Vinciprova, pubblicato il 5 marzo 2011 sul quotidiano LeggiOggi.it; "***Case isolate senza fognatura: chi fa lo spurgo è trasportatore***", di Paola Ficco, pubblicato il 21 marzo 2011 su **Casa24Plus** de **Il Sole24ORE**; "***I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie hanno la stessa disciplina dei liquami delle fosse settiche e manufatti analoghi?***, a cura del Dott. Maurizio Santoloci e della D.ssa Valentina Vattani, pubblicato il 26 settembre 2011 sulla testata on line "Diritto all'ambiente"; "***RIFIUTI E NON RIFIUTI***", pag. 195, di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani, Ed. 2011, Diritto all'ambiente; "***Fosse settiche e bagni mobili: regole diverse dalla pulizia manutentiva di reti fognarie. L'evoluzione della normativa sui rifiuti dopo l'approvazione del DDL 4240 da parte***

della Camera (il 16 febbraio scorso)", di Vincenzo Vinciprova, pubblicato il 4 marzo 2012 sul quotidiano LeggiOggi.it; "*Rifiuti da fosse settiche: "semplificazione" parola d'ordine, ma non parola magica*", a cura della D.ssa Stefania Pallotta, pubblicato il 15 marzo 2012 sulla testata on line "Diritto all'ambiente".

5) Obblighi della ditta che, oltre alla locazione, provvede pure alla pulizia-spurgo dei bagni mobili

Come anzidetto, la ditta che provvede, oltre alla locazione, alla pulizia-spurgo dei bagni mobili deve ottemperare ad una serie di adempimenti prescritti dalle norme cogenti in materia di gestione di rifiuti. Per migliore esposizione si elencano di seguito:

5A) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, tipologia C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti) 20.03.04 (fanghi da fosse settiche)

Come già ampiamente argomentato nel precedente punto 4), le imprese che, oltre alla locazione dei bagni mobili, provvedono pure allo spurgo degli stessi - effettuando quindi raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi - hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi degli'artt. 212, comma 5, e 110, commi 3 e 7, D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 8, comma 1, lett. d), D.M. AMBIENTE 406/1998, per la categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi), tipologia di rifiuto codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

L'effettuazione della raccolta e trasporto di tali rifiuti senza l'iscrizione all'Albo comporta un illecito penale previsto e punito dall'art. 256, comma 1, lett. a), e dall'art. 259, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 che prevedono, rispettivamente, la condanna alla pena alternativa dell' arresto (da tre mesi ad un anno) o dell'ammenda (da 2.600 € a 26.000 €) e alla confisca obbligatoria del mezzo (o dei mezzi) utilizzati per il trasporto.

Peraltro, se si tratta di ingenti quantitativi, si possono pure concretizzare (in concorso formale) i reati di traffico illecito di rifiuti (art. 259) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).

Il locatario dei bagni che faccia effettuare gli interventi di spurgo alla stessa ditta locatrice (o anche ad altra ditta), che non sia iscritta alla Categoria 4 dell'Albo, commette correità nella gestione illecita dei rifiuti.

5B) Emissione del formulario di identificazione

Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall'uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l'obbligo di accompagnare il trasporto dei rifiuti, dal punto di prelievo e sino al punto di smaltimento/recupero autorizzato, con il formulario di identificazione dei rifiuti, disciplinato dall'art. 193 D.Lgs. 152/2006 e dal DM AMBIENTE 145/1998.

Tale formulario è costituito, ciascuno, da 4 copie in originale, autoricalcanti, delle quali: la prima viene rilasciata al produttore del rifiuto (locatario dei bagni) per la presa in carico (è tutta compilata e controfirmata dal trasportatore, ma non riporta gli estremi dell'avvenuto conferimento all'impianto di destino); la seconda, la terza e la quarta vengono portate a bordo del mezzo sino al raggiungimento dell'impianto di destino; una volta che il gestore dell'impianto di destino si accetta il carico, compilerà il campo n. 11 (RISERVATO AL DESTINATARIO) delle copie 2^, 3^ e 4^, apponendo la data e l'ora di presa in carico, oltre che il timbro e la firma; tratterrà la 3^ copia e restituirà al trasportatore la 2^ e la 4^; il trasportatore, a sua volta, tratterrà la 2^ copia e restituirà la 4^ copia al produttore dei rifiuti (locatario dei bagni).

E' bene ricordare che il formulario di identificazione dei rifiuti dovrà essere compilato - nel caso che qui interessa - in modo tale che nel campo 1 (riservato al produttore dei rifiuti) siano indicati gli estremi del cliente locatario (produttore dei rifiuti), l'unità locale ove i rifiuti sono stati prodotti (luoghi dove sono stati ubicati i bagni spurgati), il codice fiscale etc. etc.; nel campo 2 andranno riportati gli estremi del gestore dell'impianto di destino, il luogo ove si trova l'impianto, gli estremi autorizzatori (Autorizzazione Reg.le) etc. etc.; nel campo 3 andranno riportati gli estremi della ditta che effettua il trasporto dei rifiuti (in questo caso è la ditta locatrice dei bagni), gli estremi di iscrizione all'albo gestori rifiuti (ora albo gestori ambientali), etc. etc..

Il formulario di identificazione dei rifiuti è fondamentale per la "tracciabilità" dei rifiuti, in quanto la fase del trasporto è quella a più elevato rischio di "illecita gestione" dato che in questa occasione si perdono sovente le tracce di gran parte dei rifiuti che vanno ad alimentare i circuiti criminali di smaltimento.

L'impresa che trasporta i rifiuti senza il prescritto formulario è punita con severissime sanzioni amministrative pecuniarie (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006) che vanno da 1.600 € a 9.300 € (per ogni viaggio).

Il cliente locatario - e produttore dei rifiuti - deve prestare moltissima attenzione ai formulari di identificazione dei rifiuti: se, entro tre mesi dal prelievo dei rifiuti, non riceve, dalla ditta che ha curato il trasporto, la 4^ copia **"originale"** controfirmata dal gestore dell'impianto di destino, dovrà comunicare il fatto alla Provincia competente per territorio onde discolparsi

da qualsiasi corresponsabilità penale ed amministrativa (art. 188, comma 3, D.Lgs. 152/2006).

5C) Durata del trasporto dei rifiuti

Il viaggio dei rifiuti dal punto di prelievo (unità locale del produttore dei rifiuti, come indicato nel campo 1 del formulario) all'impianto di destino (riportato nel campo 2 del formulario) deve avvenire nel tempo tecnicamente necessario ed utilizzando il percorso più breve - se dovesse essere utilizzato un percorso diverso da quello più breve occorrerebbe riportarlo nel campo 7 del formulario.

Il prolungamento della durata del trasporto oltre il tempo strettamente necessario e senza plausibili motivi - che non siano la sosta tecnica per riposo forzato del guidatore o un guasto - costituisce uno stoccaggio abusivo di rifiuti (perché in assenza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006) sanzionato penalmente dall'art. 256 D.Lgs. 152/2006.

5D) Registro di carico e scarico

Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall'uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, sul quale devono annotare qualità, quantità, tempi e luoghi di prelievo, tempi e luoghi di scarico dei rifiuti (art. 190, D.Lgs. 152/2006), osservando le modalità previste dal DM AMBIENTE 148/1998.

5E) Comunicazione Annuale al catasto dei rifiuti

Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall'uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l'obbligo di presentare annualmente il MUD al catasto dei rifiuti (art. 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006).

5F) Iscrizione al SISTRI - ma nessun contributo di iscrizione per l'anno 2012

Nonostante l'articolo 52 del decreto legge n. 83/2012 abbia disposto la sospensione del SISTRI sino al termine massimo del 30 giugno 2013, l'obbligo di iscrizione al SISTRI, per le imprese del settore, continua a persistere.

Infatti, trattandosi di soggetti iscritti alla Categoria 4 dell'Albo Gestori Ambientali, cioè come trasportatori professionali di rifiuti (art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006), continua a vigere l'obbligo di iscrizione al SISTRI in forza del combinato disposto dell' articolo 189, comma 3-bis,

D.Lgs. 152/2006 e dell' articolo 3, comma 1, lett. f), del DM 18 febbraio 2011 n. 52 nonché dell'art. 212, comma 9, D.Lgs. 152/2006.

Va però detto che lo stesso articolo 52 prevede espressamente, al secondo comma, ultimo periodo, che «*è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012*».

6) Caratteristiche dei veicoli e loro autorizzazione

I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili dati in locazione debbono essere appositamente "autorizzati" dall'Albo Gestori Rifiuti (ora Albo Nazionale Gestori Ambientali) ai sensi dell'art. 12 DM AMBIENTE 406/1998 ed indicati nel relativo dispositivo di iscrizione.

7) Disponibilità dell'impianto di smaltimento/recupero

Il cliente locatario dei bagni deve accertarsi che la ditta che provvede alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti liquidi abbia anche al disponibilità di un impianto di smaltimento/recupero autorizzato per una o più delle operazioni di smaltimento o recupero indicate negli allegati B e C , parte IV, del D.Lgs. 152/2006.

A tal fine è bene accertarsi, prima di conferire l'incarico, che la ditta disponga in proprio di tale impianto o che disponga di impianti di terzi tramite apposita convenzione.

* *L'autore, Vincenzo Vinciprova, esercita la professione di Avvocato (iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nicosia [Enna], tessera n. 414) ed è co-fondatore dello Studio Associato* ***VINCIPROVA & CHINNICI***

VINCIPROVA & CHINNICI
STUDIO ASSOCIATO LEGALE, COMMERCIALE E TRIBUTARIO
SEDE PRINCIPALE:
94013 - LEONFORTE (EN) VIA PRIMO MAGGIO N. 5 TEL. +39 0935 1865181 FAX +39 09351866020
SEDI SECONDARIE:
95126 - CATANIA (CT) VIA REGINA BIANCA N. 121 TEL. +39 095 2935637 FAX +39 095 2935760
00198 - ROMA (RM) VIA SAVOIA N. 78 TEL. +39 06 99336136 FAX +39 06 99331281
20123 - MILANO (MI) VIA V. MONTI N. 8 TEL. +39 02 46712584 FAX +39 02 48013233
info@vinciprova.eu - www.vinciprova.eu - PEC:vinciprovaechinnici@pec.it
CODICE FISCALE E P. IVA 01179210867

DOC. 25

ART. 3.

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *5.* I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Sia la fase di produzione, comprensiva anche del percorso di raccolta, sia il trasporto di tali rifiuti dovrà essere accompagnato da un'unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta da definire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tale caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-*ter*, comma 1, lettera *f)*, anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ».

€ 1,00

16PDL0048190

quisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. – All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituto dal seguente:

« 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze, materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose ».

b) al comma 2, alinea, le parole da: « dei rifiuti pericolosi » fino a: « materiali, » sono soppresse.

2. 11. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua le categorie di rifiuti di cui al comma 1 a partire da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti quale risulta dall'ultimo aggiornamento del 2010 ».

2. 10. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente agli impianti di raffinazione e rigenerazione sarà comunque sempre possibile, al fine di migliorare la percentuale di resa e la tipologia nonché la qualità dei vari prodotti recuperati, effettuare all'interno del ciclo produttivo la miscelazione di oli di diversa natura purché con caratteristiche chimico/fisiche analoghe e compatibili.

2. 2. Di Biagio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. – *(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*. – 1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *5*. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I rifiuti di cui al

presente comma potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo ove, in tal caso, si considerano prodotti. Sia la fase di produzione, comprensiva anche del percorso di raccolta, sia il trasporto di tali rifiuti e il rientro in sede con conseguente deposito temporaneo o il conferimento diretto ad impianto, dovrà essere accompagnato da un'unica scheda Sistri per automezzo e per percorso di raccolta da definire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-*ter*, comma 1, lettera *f)*. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298 ».

2. 010. Piffari, Cimadoro, Paladini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. — *(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di pulizia manutentiva delle reti fognarie)*. — 1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *5*. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo ove, in tal caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-*ter*, comma 1, lettera *f)*. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298 ».

2. 011. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

A.C. 4240-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata).

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali

Doc. 27

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO LEONE

La seduta comincia alle 9,35.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 14 febbraio 2012.

I deputati in missione sono cinquantatré.

Decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per eventuali votazioni elettroniche.

La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10.

Seguito della discussione della proposta di legge: Modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata (A.C. 4240-A).

Nella seduta del 14 febbraio 2012 si è svolta la discussione sulle linee generali.

Le Commissioni I e V hanno espresso i prescritti pareri.

PRESIDENTE. Dà conto delle proposte emendative dichiarate inammissibili dalla Presidenza *(vedi resoconto stenografico pag. 2).*

(Esame dell'articolo 1)

ALESSANDRO BRATTI (PD), *Relatore.* Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.100 della Commissione ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

TULLIO FANELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.* Concorda.

PRESIDENTE. Avverte che è stata chiesta la votazione nominale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento 1.100 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(Esame dell'articolo 2)

ALESSANDRO BRATTI (PD), *Relatore.* Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

TULLIO FANELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.* Concorda, invitando al ritiro degli emendamenti Zamparutti 2.11 e 2.10.

ELISABETTA ZAMPARUTTI (PD). Richiamata la necessità di apportare talune correzioni alla disciplina vigente in materia di gestione degli oli usati, manifesta disponibilità a ritirare i suoi emendamenti 2.11 e 2.10, ove il rappresentante del Governo si impegni ad accettare un ordine del giorno di analogo contenuto.

TULLIO FANELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.* Manifesta la disponibilità del Governo a farsi carico delle problematiche sottese agli emendamenti Zamparutti 2.11 e 2.10.

PRESIDENTE. Prende atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro degli emendamenti Zamparutti 2.11 e 2.10

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Di Biagio 2.2 ed approva l'articolo 2.

ALESSANDRO BRATTI (PD), *Relatore.* Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Piffari 2.010 e Lanzarin 2.011.

TULLIO FANELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.* Concorda.

SERGIO MICHELE PIFFARI (IdV). Reputa necessario prevedere un più idoneo e semplificato quadro normativo relativo al sistema di smaltimento dei rifiuti provenienti da attività di pulizia di reti fognarie e fosse settiche, come previsto dal suo articolo aggiuntivo 2.010.

MANUELA LANZARIN (LNP). Giudica incomprensibile l'orientamento contrario del Governo sul suo articolo aggiuntivo 2.011, del quale richiama le finalità.

ALESSANDRO BRATTI (PD), *Relatore.* Nel riconoscere la consistenza delle problematiche sottese all'articolo aggiuntivo Piffari 2.010, precisa le ragioni per le quali quest'ultimo non può trovare accoglimento nel corso dell'esame del provvedimento in discussione.

DOMENICO SCILIPOTI (PT). Ritiene ingiustificato l'orientamento contrario del Governo all'articolo aggiuntivo Piffari 2.010, del quale auspica l'approvazione.

Interviene per dichiarazione di voto a titolo personale il deputato ANTONIO BORGHESI (IdV).

TULLIO FANELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.* Precisa le ragioni dell'invito al ritiro formulato sull'articolo aggiuntivo Piffari 2.010.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli articoli aggiuntivi Piffari 2.010 e Lanzarin 2.011.

(Esame dell'articolo 3)

ALESSANDRO BRATTI (PD), *Relatore.* Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.100 della Commissione ed invita al ritiro dell'emendamento Scilipoti 3.10, esprimendo altrimenti parere contrario.

TULLIO FANELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.* Concorda.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento 3.100 della Commissione.

DOMENICO SCILIPOTI (PT). Illustra le finalità del suo emendamento 3.10, volto a rafforzare la tutela del cittadino attraverso opportune modifiche migliorative al testo dell'articolo 3.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Scilipoti 3.10.

ERMETE REALACCI (PD). Evidenzia la valenza semplificativa della proposta di legge in esame, segnatamente in favore delle associazioni di volontariato.

DOMENICO SCILIPOTI (PT). Precisa il contenuto del suo emendamento 3.10, con particolare riferimento all'apposito registro che la proposta intendeva istituire per il monitoraggio dei rifiuti.

MANUELA LANZARIN (LNP). Sottolinea il ruolo fondamentale svolto dagli enti locali in relazione alla materia di cui all'articolo 3.

ALESSANDRO BRATTI (PD), *Relatore.* Chiarisce le ragioni per le quali non ritiene condivisibili le preoccupazioni ambientali manifestate dal deputato Lanzarin.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 3, nel testo emendato.

DOC. 28

mente inopportuno, con il rischio anche di incorrere in un'infrazione comunitaria, introdurre quelle richieste che tra l'altro, è vero, erano presenti nella formulazione originaria. Quindi, abbiamo espunto l'articolo e queste sono le motivazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scilipoti. Ne ha facoltà.

DOMENICO SCILIPOTI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo capisco che la riflessione che ha fatto il collega Bratti è anche la riflessione che è stata fatta in Commissione, ma non riesco a comprendere come un articolo aggiuntivo possa non essere accettato quando è migliorativo. Se quella proposta emendativa migliora e cerca di tutelare il più possibile la salute umana e i cittadini non capisco perché non debba essere accettato dal Governo in questo momento. Intanto il Governo dovrebbe accettarlo e poi quando verranno sottoposte alla nostra attenzione le proposte di legge che sono all'ordine del giorno si discuterà anche su quelle. Tuttavia, se oggi abbiamo una situazione che potrebbe essere sanata e l'articolo aggiuntivo a prima firma del collega Piffari è ragionevole e parla con grande semplicità e oltre alla semplicità, chiarisce che attraverso quella proposta emendativa si possa anche ottenere qualcosa di concreto e di utile nell'interesse della collettività e dei cittadini perché non approvarlo? Non riesco a capire. La riflessione sulla necessità di aspettare che ha fatto il collega qui in Aula potrebbe essere giusta, ma che cosa dobbiamo aspettare? Se possiamo intervenire, se oggi intervenendo potremmo migliorare le condizioni, la tutela e la salvaguardia del cittadino e della salute sarebbe opportuno intervenire e intanto tutelare, mettere in sicurezza alcuni, molta gente, molti nostri concittadini e conseguentemente domani quando si presenterà l'argomento della discussione e si presenterà, come diceva l'onorevole Bratti, perché ci sono tante proposte di legge che dovranno essere discusse, ne discuteremo. Vuol dire che ne prenderemo atto in seguito e consequenzialmente decideremo.

Oggi però, signor sottosegretario, mi sembrerebbe opportuno, visto che c'è una proposta emendativa che è migliorativa e parla di salvaguardare e tutelare la salute dell'essere umano, far sì che questa venisse approvata. La ringrazio, signor sottosegretario e spero che lei possa rivedere la sua posizione e consequenzialmente accettare questo articolo aggiuntivo a prima firma del collega Piffari, che però è anche di tutto il Parlamento e di tutti cittadini di buona volontà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, lo dico al Governo e lo dico anche al collega Bratti a titolo personale: con quale spirito ci accingiamo a discutere un decreto sulle semplificazioni quando poi, quando viene proposta una minima semplificazione come questa, che va a vantaggio dei cittadini, delle imprese e di tutti diciamo di no? Me lo dice il Governo qual è lo spirito del decreto semplificazioni? Cerchiamo di capirci perché altrimenti non so cosa succederà la settimana prossima, quando ne dovremo discutere.

TULLIO FANELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TULLIO FANELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, in questa proposta emendativa, sia pure in particolari condizioni, i rifiuti si considerano prodotti nella sede del soggetto che svolge l'attività e non presso il soggetto da cui si ritirano i rifiuti. Questo è contrario a direttive comunitarie e anche rischioso per l'ambiente.

Quindi, c'è un motivo di sostanza. Comunque, avremo il tempo per ritornare su questo argomento, così come su tanti altri

argomenti che possono effettivamente portare a semplificazioni. Ma, nella realtà, questa proposizione non è una semplificazione e consente anche l'aggiramento di norme. Pertanto, non è accettabile.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Piffari 2.010 insistono per la votazione.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Piffari 2.010, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Galletti, Nola, Mondello, Gianni, Garagnani, Scanderebech, Crosetto... ancora l'onorevole Scanderebech... onorevoli Ravetto, Dozzo, Romano...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *436*
Votanti *434*
Astenuti *2*
Maggioranza *218*
Hanno votato sì *61*
Hanno votato no .. *373).*

Prendo atto che i deputati Monai, De Girolamo e Pionati hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Lanzarin 2.011.

Prendo atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Lanzarin 2.011 insistono per la votazione.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Lanzarin 2.011, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Calderisi, Vella, Stradella, Mondello, Marini, Cesario, Dionisi... Ha votato? L'onorevole Rosso ha votato. Onorevole Scandroglio...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *437*
Votanti *431*
Astenuti *6*
Maggioranza *216*
Hanno votato sì *56*
Hanno votato no .. *375).*

Prendo atto che i deputati Palomba, De Girolamo e Pionati hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

(Esame dell'articolo 3 – A.C. 4240-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate *(Vedi l'allegato A – A.C. 4240-A).*

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ALESSANDRO BRATTI, *Relatore.* Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.100.

La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Scilipoti 3.10.

PRESIDENTE. Il Governo?

TULLIO FANELLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.* Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.100 della Commissione, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

DOC. 29

BAGNI MOBILI:
la pericolosa confusione sul "Produttore del rifiuto"

Lettura critica delle "**Linee guida nazionali per la gestione e pulizia dei bagni mobili**" edite dall'**ASPI** (Associazione nazionale manutenzione e spurgo delle reti fognarie e idriche - Sezione Operatori bagni mobili).

Ebook

di **Vincenzo Vinciprova**

Aleph editrice

BAGNI MOBILI:
la pericolosa confusione sul "Produttore del rifuto"

ISBN: 978-88-907360-4-9

Autore: **Vincenzo Vinciprova**

Edito nell'agosto 2014 da:

Aleph editrice 67056 Luco dei Marsi (Aq)
Telefono: 0863.529100
Home page: www.site.it
E-mail: aleph@site.it

BAGNI MOBILI: la pericolosa confusione sul "Produttore del rifiuto", di Vincenzo Vinciprova, è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Premessa

Nell'ambito dell'edizione 2013 della fiera "ECOMONDO" di Rimini, nel corso di un convegno organizzato l'8 novembre 2013 dalla Associazione ASPI (*Associazione nazionale manutenzione e spurgo delle reti fognarie e idriche*), si è trattato delle "*Linee guida per la gestione e la pulizia dei bagni mobili – Norme UNI EN – Impiego di bagni mobili in attività agricole – Certificazione secondo norme ISO 9001*".

In dette *Linee guida* vengono affrontati diversi temi, tra cui – per quel che interessa la presente trattazione – quello inerente i rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili (detti anche "*bagni chimici*"), che nel recente passato è stato oggetto, da parte di chi scrive, di diverse pubblicazioni, su alcune testate online, tra cui **site.it** [1] e **LeggiOggi.it**[2].

---

[1] "LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI - Gestione e tracciabilità dei rifiuti nel periodo di sospensione del Sistri", VINCIPROVA Vincenzo, Aleph editrice - http://www.site.it/le_testate/_notes/TRACCIABILITA%5C%27%20DEI%20RIFIUTI%20NEL%20PERIODO%20DI%20SOSPENSIONE%20DEL%20SISTRI%20-aleph%20editrice%202012.pdf

[2] "I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie - La speciale disciplina introdotta con la riforma del 5° comma dell'art. 230 del T.U.A. non vale per i rifiuti da pozzi neri e da bagni mobili" - http://www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/
"Sistri: attenti agli errori nel manuale operativo. Si tratta del paragrafo 5.4.6 (Autospurgo e manutenzioni di reti fognarie) della versione 2.4 del 26.04.2011 del manuale" - http://www.leggioggi.it/2011/11/24/sistri-attenti-agli-errori-nel-manuale-operativo/
"Fosse settiche e bagni mobili: regole diverse dalla pulizia manutentiva di reti fognarie. L'evoluzione della normativa sui rifiuti dopo l'approvazione del DDL 4240 da parte della Camera (il 16 febbraio scorso)" - **http://www.leggioggi.it/2012/03/04/fosse-settiche-e-bagni-mobili-regole-diverse-dalla-pulizia-manutentiva-di-reti-fognarie/**

Nella prefazione delle *Linee guida* si legge: "*Il presente manuale riporta le Linee Guida Nazionali (in seguito definite LGN - BM) adottate dall'Associazione ASPI per la gestione e la pulizia dei bagni mobili, nonché* ***per regolamentarne i servizi, con riferimento alle norme*** *del Ministero dei Trasporti e* ***del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare****, delle norme tecniche EN - UNI, delle regole della buona tecnica e della buona pratica*".

Nel testo si evince, che tra gli scopi vi è anche quello di fornire: "[...] *agli operatori uno strumento da consultare per conoscere e rileggere le regole di buon comportamento e le norme che disciplinano la materia, cui devono sempre attenersi*; [...] ***a tutti un riferimento unico sul territorio nazionale*** *per le attività del settore nel rispetto delle norme,* ***da cui partire per diffondere specifici standard di qualità dei servizi e sicurezza nelle operazioni.***" [grassetto a cura d.a.].

In buona sostanza, nelle *Linee guida* emerge inequivocabilmente l'intento di imporre un "*riferimento unico*", per conoscere e/o ripassare, tra l'altro, le norme (anche giuridiche?) che disciplinano la materia. Ed è evidente che il tentativo di persuasione non è limitato solo agli "*operatori del settore*", ma è esteso a "*tutti"*: vale cioè anche per le Autorità di controllo, gli inquirenti o i giudici?

Lo scopo didascalico delle *Linee guida* appare ancora più serio e impegnativo laddove è scritto che: "***Il documento è il risultato di accurata ricerca e studio delle seguenti norme****:*

** Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (Testo unico in materia ambientale) e s.m.i.;*
** Decreto ministeriale 28 aprile 1998 n° 406 del MATTM (Regolamento albo gestori ambientali);*
** Decreto ministeriale 01 aprile 1998 n° 145 del MATTM (Formulario identificazione rifiuti);*

** Decreto ministeriale 01 aprile 1998 n° 1 48 de1 MATTM (Registro di carico e scarico rifiuti);*
** Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice appalti pubblici)"*

Peccato, però, che a tale accurata ricerca e studio sia sfuggita una lunga serie di atti e documenti parlamentari, di sentenze, di circolari ministeriali etc., di cui si parlerà più avanti. Tra questi, la **Circolare del Ministero dell'ambiente n. 4435 del 28.06.1999**[3] secondo la quale i rifiuti prelevati dai bagni mobili dati in locazione, costituiscono "***raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi***".

[3] Pubblicata al seguente URL: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/alb_gest_amb/circolari/n._4435_del_28_giugno_1999.pdf

L'*errore* interpretativo sul "*Produttore del rifiuto*"

Affermare che i rifiuti prelevati dai bagni mobili sono prodotti dall'operatore (spurghista) che effettua la "*pulizia manutentiva*" sui bagni mobili è un presupposto che contrasta in maniera evidente con molte delle leggi e norme che regolano questo settore.

Le *Linee guida* in argomento ripetono, infatti, in più passaggi il concetto secondo il quale il produttore dei rifiuti prelevati dai bagni mobili sia la stessa ditta che procede alla pulizia-spurgo dei bagni dati in locazione ai propri clienti (imprese edili, enti pubblici etc.).

Invero, le ditte del settore ***Locazione e pulizia-spurgo bagni mobili*** danno i bagni mobili in locazione a terzi (Enti pubblici, imprese, comitati, associazioni etc.) e su tali bagni effettuano periodicamente la pulizia e l'espurgo.

Secondo l'ordinamento giuridico italiano, quando un bene viene dato in locazione, l'usabilità dello stesso passa al "***locatario***", che lo utilizzerà nell'ambito delle proprie attività.

Nel caso di specie, il locatario – ad es. l'ente pubblico/impresa privata – acquisendo la disponibilità dei bagni mobili, che vengono messi a servizio dei cittadini/utenti, è da considerarsi "***titolare-produttore***" dei rifiuti e ad esso spetta infatti l'onere di farli raccogliere, trasportare e smaltire/recuperare da operatori autorizzati. Tant'è, che il costo complessivo per la locazione dei bagni mobili e la loro pulizia-

espurgo comprendono anche l'onere per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi.

Nello schema contrattuale largamente usato nel settore, il ***locatario*** acquisisce la disponibilità dei bagni e, pertanto, il diritto al loro utilizzo (direttamente o indirettamente, consentendolo anche al pubblico), assumendo la veste di titolare-produttore dei rifiuti in essi prodottisi. Mentre è la **ditta locatrice** che conserva la proprietà dei bagni (ma non la detenzione) e quindi non è da considerarsi assolutamente titolare-produttore di tali rifiuti. Pertanto la ditta locatrice che preleva i rifiuti liquidi dai bagni dati in locazione (o comodato d'uso) a terzi, effettua un'attività di raccolta e trasporto di ***rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi***.

Che il produttore dei rifiuti debba considerarsi sempre e comunque il soggetto locatario o comodatario di un bene dal cui uso si originano i rifiuti trova conferma nell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 che, riguardo ai rifiuti urbani, addossa al soggetto che possiede o detiene un bene a qualsiasi titolo (anche in locazione), l'onere del pagamento della tariffa.

Il Ministero dell'Ambiente, con la circolare 4435/Albo/Pres. del 28/06/1999[4], ha definitivamente chiarito che le imprese che effettuano la locazione/noleggio di bagni mobili e provvedono alla relativa manutenzione e pulizia-spurgo hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo [per la Cat. 4 - n.d.a.] in quanto «***si tratta di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi***».

---

[4] Pubblicata al seguente URL: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/alb_gest_amb/circolari/n._4435_del_28_giugno_1999.pdf

La qualificazione dell'Ente/impresa committente quale "*produttore dei rifiuti*", poiché locatario dei bagni, e quindi, l'obbligo della ditta, che dà in noleggio i bagni mobili, provvedendo pure (per conto del committente) alla pulizia-spurgo periodica, a iscriversi all'albo gestori rifiuti per la categoria (4) – relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – ha trovato ripetuti riscontri in giurisprudenza, sia amministrativa sia penale (si vedano fra tutte: Sent. del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5839/04, il Decreto Penale di condanna del Tribunale di Catania n. 677/00, la Sent. penale di condanna del Tribunale di Catania n. 2412/03)

Tornando al diverso avviso espresso nelle *Linee guida* dell'ASPI, va detto, per maggiore completezza, che il concetto – errato – secondo cui il produttore dei rifiuti sarebbe la stessa ditta che effettua gli interventi di pulizia-spurgo sui bagni mobili dati in locazione, trova sponda nell'assioma – presente nelle stesse *Linee guida* – che i rifiuti prelevati dai bagni mobili sarebbero rifiuti derivanti dalla pulizia manutentiva dei bagni mobili e quindi, assimilabili ai rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature che godono di uno speciale regime normativo (di cui all'art. 230, comma 5, D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 205/2010[5]), in base al quale, il

[5] L'art. 33 del D.Lgs. 205/2010 ha sostituito il comma 5 dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006, così:
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti."

produttore del rifiuto si intende lo spurghista che effettua le operazioni di pulizia manutentiva sulle fognature. Tant'è, che nella circolare n. 59/2010 del 23.11.2010, l'ASPI comunicava ai propri iscritti che "*Con il nuovo comma 5 di modifica dello stesso comma all'articolo 230 del D. Lgs. 152/2006 ... viene dato un definitivo chiarimento alle specifiche attività di spurgo pozzi neri, condotte, pozzetti ed affini di qualsiasi tipo, sia in strutture pubbliche che private*".

Invero, lo speciale regime introdotto per i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature non è applicabile ai rifiuti da bagni mobili, giacché l'art. 74, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 fornisce queste definizioni:

"*dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;*

i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato".

L'art. 100, al primo comma, stabilisce poi l'obbligo della sussistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane per gli agglomerati con numero di abitanti equivalente superiore a 2.000.

Tale regola può trovare eccezione, secondo il successivo comma 3, "*Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi*".

Riepilogando: i rifiuti oggetto della particolare disciplina prevista dall'art. 230, comma 5, del T.U.A. sono solamente quelli derivanti dalla pulizia manutentiva di condotte per il convogliamento delle acque reflue urbane dai siti di produzione (civili abitazioni, opifici industriali ed artigianali, uffici pubblici, locali commerciali etc.) sino al corpo ricettore.

I rifiuti prelevati, invece, da fosse settiche e pozzi neri, poiché insediamenti non connessi alle reti fognarie, non rientrano nella speciale disciplina.

Stessa cosa si deve dire per i rifiuti prelevati dai bagni mobili, che sono anch'essi degli insediamenti non connessi alle reti fognarie, ai quali non è applicabile il 5° comma dell'art. 230 del T.U.A.

Si noti poi che i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature sono notoriamente identificati con il codice C.E.R. (Catologo europeo rifiuti) 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre i rifiuti prelevati dai pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

In definitiva, con la novella normativa in argomento, l'autospurghista deve essere iscritto all'*Albo gestori ambientali* ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (trasporto di rifiuti prodotti da terzi), ma allorché va ad effettuare pulizia manutentiva di fognature dovrà qualificarsi "***produttore***" ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre quando va ad effettuare lo spurgo di pozzi neri, fosse Imhoff o di bagni mobili, dovrà qualificarsi "***trasportatore di rifiuti prodotti da terzi***" ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche). Nello stesso senso, si vedano le

seguenti pubblicazioni: "*I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. La speciale disciplina introdotta con la riforma del 5° comma dell'art. 230 del T.U.A. non vale per i rifiuti da pozzi neri e da bagni mobili*" (di **Vincenzo Vinciprova**, pubblicato il 5 marzo 2011 sul quotidiano *LeggiOggi.it*) [6]; "*Case isolate senza fognatura: chi fa lo spurgo è trasportatore*" (di **Paola Ficco**, pubblicato il 21 marzo 2011 su *Casa24Plus* de *Il Sole24ORE*) [7]; "*Rifiuti e non rifiuti*" (di **Maurizio Santoloci** e **Valentina Vattani** in *Diritto all'Ambiente*, Ed. 2011, pag. 195).

La non assoggettabilità dei rifiuti da bagni mobili allo speciale regime previsto per i rifiuti della pulizia manutentiva delle reti fognarie, veniva sancita anche dal legislatore, visto che, nella precedente Legislatura, veniva presentato, alla Camera dei deputati, il DDL AC 4240 [8], il cui articolo 3 prevedeva un'ulteriore riformulazione del comma 5 dell'art. 230, di modo da aggiungere anche i rifiuti provenienti "***dalle fosse settiche e manufatti analoghi***". Nel corso dell'iter legislativo di tale DDL AC 4240, venivano presentati, più volte, diversi emendamenti volti a qualificare i rifiuti da bagni mobili quali rifiuti prodotti dallo stesso operatore che svolge le operazioni di pulizia-spurgo degli stessi, ma tali emendamenti venivano sempre

---

[6] Pubblicato anche su: http://www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/

[7] Pubblicato anche su: http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/arredamento-casa/2011-03-21/case-isolate-senza-fognatura-190215.php?uuid=aagoaqid

[8] Vedi art. 3 del DDL AC 4240 pubblicato su: http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/62207

bocciati. Per maggiore completezza si riporta un estratto dell'articolo pubblicato su *LeggiOggi.it* il 4 marzo 2012[9]:

"*Allorchè detto disegno di legge è passato all'esame dell'Assemblea, dal 14 al 16 febbraio 2012, sono stati presentati due emendamenti, il numero 2.010 ed il numero 2.011 (cfr. pagg. 8 e 9 dell'**Allegato A** al resoconto della seduta del 16 febbraio 2012) con i quali, in buona sostanza, previa modifica dell'attuale comma 5 dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006, si riproponeva di assoggettare i rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili alla speciale disciplina prevista per rifiuti di pulizia manutentiva delle reti fognarie e si riproponeva di considerare tali rifiuti prodotti presso la sede dell'autospurghista. Tali emendamenti sono stati respinti (cfr. pag. VI del **resoconto sommario** della seduta del 16 febbraio 2012). Vale la pena di sottolineare che anche il Governo, tramite il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente, Tullio FANELLI, ha espresso parere contrario a tale proposta emendativa (cfr. pagg. 6 e 7 del **resoconto stenografico** della seduta del 16 febbraio 2012), criticando, in particolar modo, i pericoli derivanti dalla previsione di considerare quale luogo di produzione dei rifiuti la sede del soggetto che svolge l'attività e non il luogo presso il soggetto da cui si ritirano effettivamente i rifiuti, poiché ciò*

[9] http://www.leggioggi.it/2012/03/04/fosse-settiche-e-bagni-mobili-regole-diverse-dalla-pulizia-manutentiva-di-reti-fognarie/

avrebbe consentito l'aggiramento di norme e sarebbe stato contrario a direttive comunitarie, oltre che rischioso per l'ambiente."[10].

Sulla bocciatura di tali emendamenti si legga pure "***Rifiuti da fosse settiche: "semplificazione" parola d'ordine, ma non parola magica***"[11], a cura della D.ssa **Stefania Pallotta**, pubblicato il 15 marzo 2012 sulla testata on line "*Diritto all'ambiente*".

Pertanto, è di solare evidenza che l'interpretazione fornita dall'ASPI nelle Linee Guida in argomento, è smentita da una lunga e granitica posizione normativa, giurisprudenziale, ministeriale e dottrinale. Posizione normativa in base alla quale *produttore del rifiuto* prelevato dai bagni mobili è il cliente locatario dei bagni medesimi (impresa edile/ente pubblico/comitato/etc.), mentre la ditta che effettua la pulizia-spurgo svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.

---

[10] Vedi emendamenti 2.010 e 2.011 - Il testo dei due emendamenti si trova pubblicato nelle pagine 8 e 9 dell' allegato A del resoconto della seduta del 16.02.2012 della Camera dei Deputati: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed587/aintero.pdf
Vedi respingimento degli emendamenti 2010 e 2011 - il testo del resoconto sommario della seduta del 16.02.2012 è disponibile su: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed587/pdfsomm.pdf
Vedi il parere contrario dell'allora Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, FANELLI, pubblicato a pagg. 6-7 del resoconto stenografico della Camera dei Deputati del 16 febbraio 2012, disponibile anche all'indirizzo http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed587/pdfs001.pdf

[11] http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_829.pdf

L'*errore* del "Formulario unico"

Riguardo alla tracciabilità dei rifiuti prelevati dai bagni mobili, le *Linee guida* prevedono che l'operatore del settore possa utilizzare un unico formulario – dove egli risulta, sia come produttore sia come trasportatore – per tutti gli interventi di pulizia-spurgo effettuati, con lo stesso autoveicolo, nel giro della medesima giornata.

Invero, l'ipotesi della microraccolta – cioè della raccolta di piccoli quantitativi di rifiuti (anche meno di 100 litri per volta) dai diversi bagni mobili siti in una determinata area geografica – è espressamente ammessa e disciplinata dall'art. 193, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 (T.U. in materia ambientale), ove viene specificato che "*La microraccolta dei rifiuti, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile…*", non consente la compilazione di un solo formulario riepilogativo, ma di tanti formulari quanti sono i prelievi – non a caso la norma parla dei "*formulari*" al plurale e non al singolare. Il legislatore quindi puntualizza che devono essere utilizzati tanti formulari quanti sono i punti di raccolta e su tali formulari vanno indicate eventuali deviazioni di percorso (se diversi dal più breve).

Gli effetti pericolosi degli "*errori interpretativi*"

L'errata interpretazione sul "Produttore del rifiuto" e sul "formulario unico" nella micro-raccolta, contenute nelle ***Linee guida nazionali per la gestione e pulizia dei bagni mobili*** possono avere effetti pericolosi per gli operatori del settore, per i committenti e infine per l'ambiente.

Tali *Linee guida* hanno l'ambizione di far conoscere le *regole* e le *normative* applicabili al settore e hanno una notevolissima diffusione mediatico-istituzionale. Troveranno pertanto un folto seguito soprattutto tra i numerosi operatori che si sentiranno legittimati (anzi, invitati) a configurarsi quali "*produttori*" e non quali "*trasportatori di rifiuti prodotti da terzi*": la conseguenza diretta sarà che gli operatori del settore intesteranno i FIR (formulari d'identificazione dei rifiuti) non ai propri clienti, ma a se stessi.
In virtù di tali *Linee guida* gli stessi committenti (imprese, ma anche enti pubblici) saranno in larga parte convinti, che il produttore dei rifiuti è l'impresa che effettua gli interventi di pulizia-spurgo e, pertanto, non si sentiranno più tenuti a pretendere la copia n. 1 (al momento della presa) e la copia n. 4 (al momento del conferimento) dei FIR relativi agli interventi di pulizia-spurgo: entrambi (operatori e clienti) saranno dunque assoggettabili a pesanti sanzioni!

L'errato suggerimento – contenuto nelle *Linee guida* Aspi – di utilizzare un solo formulario per tutti i prelievi effettuati nel giro di micro-raccolta, espone gli

operatori e i loro clienti al rischio di pesanti sanzioni pecuniarie per ogni formulario omesso: da € 1.600 ad € 9.300 (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006).

Questo *modus operandi* determina anche un indebito vantaggio economico da parte di quegli operatori che, seguendo i consigli delle *Linee guida*, utilizzeranno un solo formulario per tutti i prelievi in *micro-raccolta*, a scapito degli operatori che, più correttamente, continueranno a utilizzare tanti formulari quanti sono i prelievi: tra risparmio nella gestione documentale dei formulari (emissione, compilazione, controllo, registrazione, trasmissione, archiviazione), e semplificazioni operative, il vantaggio indebito per ogni micro-raccolta potrebbe essere quantificato in alcune centinaia di euro.

E' inutile dire che da questa situazione ne deriva una vera e propria concorrenza sleale da parte di chi – errando – usa un solo formulario per tutti i prelievi effettuati dai bagni mobili durante la giornata, a scapito di chi – correttamente – usa tanti formulari quanti sono i prelievi.

Altro effetto più preoccupante per la collettività è che l'uso di un solo formulario compromette la **tracciabilità dei rifiuti** e deresponsabilizza i committenti, i quali non potranno più verificare dove (e se) il proprio rifiuto è stato smaltito/ recuperato.

Vincenzo Vinciprova*

* L'autore svolge la professione di Avvocato (iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nicosia) ed è uno dei titolari dello studio associato:

VINCIPROVA & CHINNICI
STUDIO ASSOCIATO LEGALE, COMMERCIALE E TRIBUTARIO
SEDE PRINCIPALE:
94013 - LEONFORTE (EN) VIA PRIMO MAGGIO N. 5 TEL. +39 0935 1865181 FAX +39 09351866020
SEDI SECONDARIE:
95126 - CATANIA (CT) VIA REGINA BIANCA N. 121 TEL. +39 095 2935637 FAX +39 095 2935760
00198 - ROMA (RM) VIA SAVOIA N. 78 TEL. +39 06 99336136 FAX +39 06 99331281
info@vinciprova.eu - www.vinciprova.eu - PEC:vinciprovaechinnici@pec.it
CODICE FISCALE E P. IVA 01179210867

Doc. 31

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

Vigente al: 24-12-2010

PARTE QUARTA

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

TITOLO I

GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 188

(oneri dei produttori e dei detentori)

1. Gli oneri relativi alle attivita' di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonche' dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorita':

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantita' eccedenti le venticinque tonnellate;

e) esportazione dei rifiuti con le modalita' previste dall'articolo 194.

3. La responsabilita' del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le

spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione.

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalita' di attuazione sono definite con decreto del ***((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))*** che dovra' anche determinare le responsabilita' da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

ART. 189

(catasto dei rifiuti)

1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l' ***((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA)))*** e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del ***((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))***, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione del presente articolo non devono der ivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli

di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti.

3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantita' conferita.

5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L' ***((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA)))*** elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicita'.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.

ART. 190

(registri di carico e scarico)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, nonche' presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.

6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata i registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

6 bis. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo e' definita con decreto del ***((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))*** entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.

8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dll'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: "in litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o".

Art. 193

Trasporto dei rifiuti

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in

modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purche' tali rifiuti non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.

5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo e' definita con decreto del ***((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))***da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalita' di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonche' la disciplina delle specifiche responsabilita' del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del ***((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))***tenendo conto delle specifiche modalita' delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:

a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

7. Il formulario di cui al presente articolo e' validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.

9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.

11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu'

produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

SANZIONI

ART. 258

(violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno

durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al *((comma 4))* sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

Fosse Settiche e Bagni Mobili: chi produce i rifiuti?

Da **Vincenzo Vinciprova**

2 marzo 2016

~~DOC. 4~~ DOC. 32

Pubblicità 4w

Perdi peso!
Esiste un metodo semplice che ti farà perdere 19 kg
medicreport.com

AXA Assicurazione Auto
Calcola il Preventivo. Basta solo Targa e Data di Nascita!
Fai un Preventivo

Love The Road Again
FORD FIESTAECOBOOST a € 9.950 grazie agli Ecoincentivi Ford
http://www.ford.it/Auto

FOSSE SETTICHE E BAGNI MOBILI: IL LEGISLATORE CONFERMA PER LA SECONDA VOLTA CHE NON E' L'AUTOSPURGHISTA IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI.

Per ciascun prelievo continua ad essere necessario un formulario di identificazione dei rifiuti e non è ammesso lo stoccaggio intermedio se non autorizzato ai sensi dell'art. 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006.

Nella precedente Legislatura (la XVI^), nel corso dell'iter legislativo del DDL 4240 (presentato alla Camera dei Deputati dal'On.le LANZARIN ed altri) era stato più volte tentato di sostituire l'articolo 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 , peraltro 1 già sostituito a seguito della modifica apportata dall'art. 33 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010 – S.O. n. 269) – che prevede lo **speciale regime dei rifiuti di pulizia manutentiva delle fognature**, in base al quale è prevista la fictio juris per cui tali rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva e perdippiù, in alternativa al diretto conferimento presso impianti di smaltimento o recupero, possono essere "raggruppati temporaneamente" presso la sede legale o l'unità locale dello stesso soggetto che li ha prelevati (si tratta, in buona sostanza, di ipotesi particolare di stoccaggio in deroga al regime ordinario che impone, invece, un'apposita autorizzazione)2.

Più in particolare, va ricordato che l'originaria formulazione dell'articolo 3 del DDL 4240 prevedeva una riformulazione del citato comma 5 dell'art. 230 D.Lgs. 152/2006, in cui veniva proposta l'assoggettamento al **regime dei rifiuti da pulizia manutentiva** anche dei rifiuti da "fosse settiche e manufatti analoghi"3.

Ma, "Per buona fortuna, la Commissione Ambiente della Camera, in sede referente, nella seduta del 25 gennaio 2012 aveva approvato l'emendamento 3.1 che prevedeva la soppressione dell'articolo 3 (cfr. Allegato al resoconto sommario del 25 gennaio 2012). Allorchè detto disegno di legge è passato all'esame dell'Assemblea, dal 14 al 16 febbraio 2012, sono stati presentati due emendamenti, il numero 2.010 ed il numero 2.011 (cfr. pagg. 8 e 9 dell'Allegato A al resoconto della seduta del 16 febbraio 2012) con i quali, in buona sostanza, previa modifica dell'attuale comma 5 dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006, si riproponeva di assoggettare i rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili alla speciale disciplina prevista per rifiuti di pulizia manutentiva delle reti fognarie e si riproponeva di considerare tali rifiuti prodotti presso la sede dell'**autospurghista**.

"4 Ma tali emendamenti venivano respinti "… (cfr. pag. VI del resoconto sommario della seduta del 16 febbraio 2012). Vale la pena di sottolineare che anche il Governo, tramite il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente, Tullio FANELLI, ha espresso parere contrario a tale proposta emendativa (cfr. pagg. 6 e 7 del resoconto stenografico della seduta del 16 febbraio 2012), criticando, in particolar modo, i pericoli derivanti dalla previsione di considerare quale luogo di produzione dei rifiuti la sede del soggetto che svolge l'attività e non il luogo presso il soggetto da cui si ritirano effettivamente i rifiuti, poiché ciò avrebbe consentito l'aggiramento di norme e sarebbe stato contrario a direttive comunitarie, oltre che rischioso per l'ambiente."5.

VUOI LEGGERE TUTTO L'ARTICOLO? CLICCA QUI E SCARICA GRATIS l'EBOOK

Scelti per te

I dottori non te ne parleranno, ma puoi migliorare la vista a casa. Scopri come

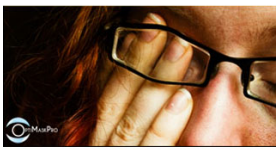

Addio problemi di vista! Me ne sono liberato a casa. Leggi la mia storia.

Ho corretto la mia vista! Che tu ci creda o no puoi farlo a casa!

Resta aggiornato con la nostra **Newsletter**

Vincenzo Vinciprova

Sono nato a Enna, lo scorso millenio (esattamente il 14 novembre 1970). Scorpione, con ascendente Gemelli. Vivo a Leonforte (EN), sono sposato ed ho cinque figli. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nicosia dal 2006. No, non ho completo tardi gli studi, ma, semplicemente, dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Catania, ho voluto fare esperienze professionali aziendali, occupandomi di marketing diretto, di sistemi di gestione della qualità aziendale, di gestione rifiuti e di trasporti. Non posso definirmi un "nativo digitale", sia per motivi anagrafici che per iniziale avversità verso la tecnologia in genere, ma, man mano, anche grazie alla frequenza ed amicizia con formidabili professionisti, ho sperimentato sulla mia pelle i vantaggi dell' ICT, in termini di maggiore produttività, efficienza e libertà. Mi diletto a leggere pubblicazioni su management, neuroscienze e socialnetworking - negli ultimi anni mi hanno segnato, in particolare, le letture di: "LA FINE DEL LAVORO" (di Jeremy RIFKIN), "NEURO-FITNESS" (di Katherine Benziger), "Fare business con Facebook" (di Luca CONTI) e "PROCESSO ALLA RETE" (di Guido SCORZA). Ovviamente, cerco pure di tenermi in forma sul versante della professione forense, frequentando, più o meno, un Master l'anno e vari seminari e convegni, prediligendo gli argomenti afferenti il processo amministrativo, gli appalti pubblici, la gestione dei rifiuti, internet ed il diritto digitale in genere, ma anche penale. Ogni tanto, infine, lavoro e cerco di mandare avanti e far crescere il mio giovane studio legale - e quando dico ogni tanto, è solo perchè sono modesto e non do tanto peso al fatto di dovere lavorare tantissimo per vivere e mantenere la famiglia ed anche perchè mi diverto così tanto che non riesco a capire dove (e quando) finisce il lavoro e dove (e quando) inizia il divertimento. Per ultimo, ma non ultimo, ho un costante cruccio: non sarebbe il caso che noi avvocati iniziassimo a pensare meno al ripristino dei minimi tariffari e più all'incremento della nostra produttività?

PayClick
chiudi

FOSSE SETTICHE E BAGNI MOBILI: IL LEGISLATORE CONFERMA PER LA SECONDA VOLTA CHE NON E' L'AUTOSPURGHISTA IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI.

Per ciascun prelievo continua ad essere necessario un formulario di identificazione dei rifiuti e non è ammesso lo stoccaggio intermedio se non autorizzato ai sensi dell'art. 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006.

Nella precedente Legislatura (la XVI^), nel corso dell'iter legislativo del DDL 4240 (presentato alla Camera dei Deputati dal'On.le LANZARIN ed altri) era stato più volte tentato di sostituire l'articolo 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006[1], peraltro già sostituito a seguito della modifica apportata dall'art. 33 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010 – S.O. n. 269) - che prevede lo speciale regime dei rifiuti di pulizia manutentiva delle fognature, in base al quale è prevista la *fictio juris* per cui tali rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva e perdippiù, in alternativa al diretto conferimento presso impianti di smaltimento o recupero, possono essere "*raggruppati temporaneamente*" presso la sede legale o l'unità locale dello stesso soggetto che li ha prelevati (si tratta, in buona sostanza, di ipotesi particolare di stoccaggio in deroga al regime ordinario che impone, invece, un'apposita autorizzazione)[2].

Più in particolare, va ricordato che l'originaria formulazione dell'articolo 3 del DDL 4240 prevedeva una riformulazione del citato comma 5 dell'art. 230 D.Lgs. 152/2006, in cui veniva proposta l'assoggettamento al regime dei rifiuti da pulizia manutentiva anche dei rifiuti da "*fosse settiche e manufatti analoghi*"[3]. Ma, "*Per buona fortuna, la Commissione Ambiente della Camera, in sede referente, nella seduta del 25 gennaio 2012 aveva approvato l'emendamento 3.1 che prevedeva la soppressione dell'articolo 3 (cfr.* Allegato al resoconto sommario del 25 gennaio 2012*). Allorchè detto disegno di legge è passato all'esame dell'Assemblea, dal 14 al 16 febbraio 2012, sono stati presentati due emendamenti, il numero 2.010 ed il numero 2.011 (cfr. pagg. 8 e 9 dell'*Allegato A al resoconto della seduta del 16 febbraio 2012 *) con i quali, in buona sostanza, previa modifica dell'attuale comma 5 dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006, si riproponeva di assoggettare i rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili alla speciale disciplina prevista per rifiuti di pulizia manutentiva delle reti fognarie e si riproponeva di considerare tali rifiuti prodotti presso la sede dell'autospurghista.*"[4] Ma tali emendamenti venivano respinti "*… (cfr. pag. VI del* resoconto sommario *della seduta del 16 febbraio 2012). Vale la pena di sottolineare che anche il Governo, tramite il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente, Tullio FANELLI, ha espresso parere contrario a tale proposta emendativa (cfr. pagg. 6 e 7 del* resoconto stenografico *della seduta del 16 febbraio 2012), criticando, in particolar modo, i pericoli derivanti dalla previsione di considerare quale luogo di produzione dei rifiuti la sede del soggetto che svolge l'attività e non il luogo presso il soggetto da cui si ritirano*

effettivamente i rifiuti, poiché ciò avrebbe consentito l'aggiramento di norme e sarebbe stato contrario a direttive comunitarie, oltre che rischioso per l'ambiente."[5].

Quindi, alla fine dell'iter legislativo del DDL 4240, nel corso della precedente legislatura (la XVI^) rimaneva "*in vigore l'art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 205/2010, ove, per i soli rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie è stato previsto (per fictio juris) che sia "considerato" produttore di tali rifiuti l'autospurghista, pur conservando l'obbligo di tracciabilità e l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi. Detta norma, come già scritto nell'articolo dello scorso 5 marzo 2011, non poteva e non può essere applicata ai rifiuti delle fosse settiche, nè ai rifiuti di bagni mobili – ciò, oggi, è assolutamente pacifico, visto che la Camera dei Deputati ha espressamente respinto emendamenti che prevedevano l'assimilazione di detti rifiuti a quelli della pulizia manutentiva delle reti fognarie."*[6].

Nell'attuale legislatura (la XVII^), il tentativo di assoggettare anche i rifiuti da fosse settiche e da bagni mobili allo speciale regime di cui ai rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie è stato ripetuto nel corso dell'esame in Sentato del DDL A.S. 1676 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali); più precisamente, nel corso della 174^ Seduta in Commissione Ambiente del Senato, in data 23 settembre 2015[7], veniva proposto, dal Senatore ARRIGONI, l'**emendamento n. 21.0.1** avente ad oggetto la sostituzione del quinto comma dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006 con il seguente testo:

"*5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati,* ***comprese le fosse settiche e manufatti analoghi integrati nelle reti fognarie medesime, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobil****i, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.* ***La raccolta ed il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione****. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracci abilità dei rifiuti.* ***Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva*** *nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974"*»

In buona sostanza, non solo si voleva far considerare "*produttore*" dei rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili lo stesso autospurghista, anzicchè il reale produttore, ma si voleva pure creare un formulario di identificazione riepilogativo di tutto il percorso, dando pure la possibilità di stoccare in azienda i rifiuti prelevati dai vari punti di produzione.

L'emendamento 21.0.1 veniva approvato in Commissione Ambiente al Senato, tant'è che veniva trasposto nel nuovo articolo 29 del DDL A.S. 1676[8] da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Nel corso della 532^ seduta dell'Assemblea del Senato, il 28 ottobre 2015, il Governo presentava l'emendamento 29.500 che prevedeva l'abolizione dell'articolo 29 citato[9]. Messo ai voti, l'emendamento governativo veniva approvato e quindi veniva definitivamente estromessa la norma che avrebbe dovuto fare assimilare i rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili ai rifiuti di pulizia manutentiva delle fognature. La mancata approvazione di tale norma è stata particolarmente stigmatizzata dal Sen. ARRIGONI, firmatario dell'emendamento 21.0.1 citato, che ha pure argomentato che si voleva semplificare la gestione di tali categorie di rifiuti e si voleva fare chiarezza su alcuni punti controversi.

Invero, la normativa è stata e continua ad essere molto chiara in proposito - soprattutto alla luce della seconda presa di posizione del Legislatore - in quanto i rifiuti prelevati dalle fosse settiche e dai bagni mobili continuano ad essere "*prodotti*" dai soggetti che detengono ed usano o fanno usare tali manufatti, per cui l'**autospurghista continua ad essere un trasportatore di rifiuti prodotti da terzi**, che dovrà continuare ad usare **un formulario di identificazione dei rifiuti per ogni punto di prelievo** e **non potrà stoccare in azienda i rifiuti raccolti, ma li dovrà avviare direttamente all'impianto di smaltimento/recupero più vicino**.

Peraltro, va detto che laddove fosse passata l'assimilazione - proposta per la seconda volta - dei rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili a quelli da pulizia manutentiva delle reti fognarie, sarebbero aumentati i rischi di pratiche illecite di smaltimento e di frodi in danno dei committenti, soprattutto quelli pubblici.

Vieppiù, se consideriamo i servizi commissionati da enti pubblici o società ad essi equiparate, non si deve trascurare il fatto che laddove tali rifiuti fossero stati "*considerati*" prodotti dall'autospurghista e non dal committente, sarebbe stata annientata ogni possibilità di trasparenza amministrativa ambientale. Infatti, ancora oggi, siccome il committente Ente pubblico è il produttore dei rifiuti, esso dovrà conservare la prima e la quarta copia di ciascun formulario di identificazione dei rifiuti e "*chiunque*", in virtù del D.Lgs. 195/2005 (norma sulla trasparenza amministrativa ambientale), potrebbe controllare il regolare ed effettivo smaltimento dei rifiuti, in quanto i formulari costituiscono "*informazione ambientale detenuta dalle autorita' pubbliche*" (art. 1, comma 1, D.Lgs. 195/2005). Diversamente, nella modifica che si voleva introdurre, i formulari di identificazione sarebbero rimasti documenti di pertinenza e disponibilità delle sole imprese di autospurgo e, quindi, in quanto soggetti privati, tali formulari sarebbero sfuggiti al diritto di accesso alle informazioni ambientali.

Vincenzo Vinciprova.

[1] "*5.* ***I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva****. I soggetti che svolgono attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti.*"

[2] Sullo speciale regime dei rifiuti di pulizia manutentiva e le differenze rispetto ai rifiuti da fosse settiche e bagni mobili, si legga l'articolo *"*I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie", pubblicato su questa testata il 5 marzo 2011 (http://www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/) .

[3] Cfr. l'articolo "Ddl sulla miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati: un grave passo indietro" pubblicato su questa testata l'11 gennaio 2012.

[4] Branto tratto dall'articolo "Fosse settiche e bagni mobili: regole diverse dalla pulizia manutentiva di reti fognarie", pubblicato su questa testata il 4 marzo 2012.

[5] Vedi nota n. 4.

[6] Vedi nota n. 2

[7] 174^ Seduta in Commissione Ambiente del Senato, in data 23 settembre 2015 (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=939855)

[8] Cfr. il Testo proposto dalla 13^ Commissione Permanente comunicato alla Presidenza del Senato il 02.10.2015 (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940434.pdf)

[9] Cfr. pagg. 95-96 del Resoconto Stenografico della 532^ seduta dell'Assemblea del Senato (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942062.pdf)